

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

33^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1983

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente COSSIGA,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Seguito della discussione:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) » (195);

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986 » (196):

PRESIDENTE 4 e *passim*

BOMPIANI (DC) 5, 8

CALICE (PCI), relatore di minoranza sul disegno di legge n. 195 6

CAROLLO (DC), relatore sul disegno di legge n. 195 4, 5

NONNE, sottosegretario di Stato per il tesoro 4

POLLASTRELLI (PCI) 7

RANALLI (PCI) 8

ROSSANDA (PCI) 8

SAPORITO (DC) 5

VISENTINI, ministro delle finanze 4

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) » (195);

Stralcio degli articoli 7, 8, 14, 22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Governo e 24 del testo della Commissione:

PRESIDENTE Pag. 8, 23

BATTELLO (PCI) 43

BONAZZI (PCI) 35 e *passim*

CALICE (PCI) 24

CAROLLO (DC), relatore 24 e *passim*

CAVAZZUTI (Sin. Ind.) 10, 20

CHIAROMONTE (PCI) 15, 27

COLELLA (DC) 12, 29

DEGAN, ministro della sanità 14

DE SABBATA (PCI) 40

FERRARI-AGGRADI (DC) 9

MAFFIOLETTI (PCI) 9, 12

MORANDI (PCI) 21

NONNE, sottosegretario di Stato per il tesoro 38

* PISTOLESE (MSI-DN) 11, 19

POLLASTRELLI (PCI) 22

RANALLI (PCI) 17

* RASTRELLI (MSI-DN) 27

RIVA Massimo (Sin. Ind.) 29

ROSSANDA (PCI) 16

SCEVAROLLI (PSI) 28

SCHIETROMA (PSDI) 11, 16

STEFANI (PCI) 32

VISENTINI, ministro delle finanze 24 e *passim*

Votazione a scrutinio segreto 29

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,50).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 19 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori Conti Persini, Crollalanza, Finocchiaro, Malagodi, Mazzola, Monsellato, Prandini, Tonutti, Vernaschi, Palumbo, D'Agostini, Salvi, Tanga, Colombo Vittorino (L.), Castiglione, Angelin, Ricci e Alfani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori Vecchietti, a Strasburgo per attività della Commissione affari politici; D'Amelio, Fontanari e Pasquino, fuori sede per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 21 novembre 1983, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente dalla Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante Scambio di Note a Roma il 24 luglio 1982 » (332);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Norme in materia di giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 » (333);

dal Ministro del tesoro:

« Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo » (334).

In data 21 novembre 1983, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PAVAN, MANCINO, SAPORITO, COLOMBO Vittorio (V.), BERNASSOLA, DAMAGIO, FONTANA, MELANDRI, PINTO Michele, DI LEMBO, FERRARA Nicola e MEZZAPESA. — « Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato » (328);

SAPORITO, FIMOGNARI, SCARDACCIONE, FOSCHI, BERNASSOLA, PATRIARCA, DELLA PORTA, RIGGIO, DAMAGIO, CONDORELLI e MEZZAPESA. — « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali » (329);

PATRIARCA, SAPORITO, DELLA PORTA e RIGGIO. — « Modifica della tabella I, quadro D, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, riguardante l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali » (330);

MILANI Eliseo. — « Norme per la regolamentazione dell'emittenza radiofonica e televisiva di natura privata in ambito locale » (331).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)** » (195);

« **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986** » (196)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 195 e 196.

Ricordo che la discussione generale congiunta, aperta nella seduta pomeridiana del 17 novembre e proseguita nelle sedute del 18 novembre, si è chiusa nella seduta del 19 novembre. In tale seduta si è anche proceduto allo svolgimento degli ordini del giorno e alle repliche dei relatori e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Passiamo ora alle deliberazioni sugli ordini del giorno relativi al disegno di legge n. 195.

Avverto che l'ordine del giorno n. 3 sarà preso in esame quando si passerà alle deliberazioni sull'articolo 15, cui fa espresso riferimento, e che l'ordine del giorno n. 4 non è propriamente un ordine del giorno, destinato come è ad esaurire i suoi effetti durante la discussione in corso, e pertanto non sarà posto in votazione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

CAROLLO, *relatore sul disegno di legge n. 195*. Signor Presidente, sugli ordini del giorno presentati dalla Commissione il parere è ovviamente favorevole. Per quanto riguarda gli ordini del giorno successivi, la Commissione esprime parere favorevole sul n. 6, sul n. 7 e sul n. 8. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 9, mi rimetto al Governo, in quanto si tratta di una realtà degna di attenzione, ma evidentemente tutto deve essere inquadrato nelle disponibilità di bilancio. Il parere è favorevole, poi, anche sull'ordine del giorno n. 10, con una ri-

serva per quanto riguarda il punto 3) di tale ordine del giorno. Mi rimetto infine al Governo in merito agli ordini del giorno nn. 11 e 12.

NONNE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno nn. 1 e 2. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 5, mentre il n. 6 è accolto come raccomandazione; sono accolti come raccomandazione pure gli ordini del giorno n. 7 e n. 8. L'ordine del giorno n. 9, sul quale la Commissione si era rimessa al Governo, è accolto come raccomandazione.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 10 purchè venga stralciato il punto 3).

NONNE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo altresì accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 11 e 12.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Il relatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

CAROLLO, *relatore sul disegno di legge n. 195*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno n. 1:

Il Senato,

impegna il Governo:

a presentare un disegno organico di assetto definitivo della finanza locale tenendo anche conto delle proposte presentate dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, dall'Unione delle provincie d'Italia, dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali fin dal 1979.

9. 195. 1

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

E approvato.

Il relatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

CAROLLO, *relatore sul disegno di legge n. 195*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno n. 2:

Il Senato,

rilevato che nonostante l'impegno assunto in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 55 del 1983 (determinante la finanza degli enti locali per il 1983), anche per il 1984 non sarà attribuita ai comuni alcuna area impositiva autonoma;

ritenuta inopportuna la proroga della sovrapposta comunale sui fabbricati istituita per il 1983 con il decreto-legge sopra citato,

impegna il Governo:

a presentare al più presto proposte per l'attribuzione ai comuni di un'area autonoma e rilevante di imposizione organicamente coordinata con il complesso del sistema tributario.

9. 195. 2

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 3 della Commissione sarà votato quando si passerà all'esame dell'articolo 15. Il relatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 5?

CAROLLO, *relatore sul disegno di legge n. 195*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno n. 5:

Il Senato,

considerato che con l'anno 1984 si esauriscono i finanziamenti disposti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, concernente il Pia-

no di rinascita della Sardegna, ed al fine di garantire un adeguato finanziamento statale per la prosecuzione degli interventi volti a favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola,

impegna il Governo:

a considerare nei provvedimenti di bilancio che saranno predisposti per l'anno 1985 il finanziamento necessario per il proseguimento del programma di rinascita della Sardegna avviato con la predetta legge n. 268 del 1974.

9. 195. 5

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Senatore Saporito, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 6?

SAPORITO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Bompiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 7?

BOMPIANI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Carollo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 8?

CAROLLO, *relatore sul disegno di legge n. 195*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno n. 8:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 195, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1984 », in relazione a quanto previsto all'articolo 14 che sembrerebbe escludere dal divieto di procedere a nuove assunzioni i soli « Istituti di credito di diritto pubblico », non comprendendo tra questi le Casse di risparmio e le Banche del monte, osserva che tale for-

mulazione non può essere interpretata in senso restrittivo in quanto:

anche le Casse di risparmio e le Banche del monte sono istituti di credito di natura pubblica sebbene, nell'articolo 5 della legge bancaria (n. 337 del 1936), siano indicate distintamente dagli Istituti di credito di diritto pubblico;

i costi delle Casse di risparmio e delle Banche del monte connessi con la gestione del personale non incidono in alcuna maniera sul bilancio dello Stato;

detti Istituti di credito, qualora dovessero subire l'accennata disparità di trattamento, ne avrebbero un evidente detrimento della propria capacità concorrenziale nei confronti degli altri istituti di credito privati e degli istituti di credito di diritto pubblico, propriamente detti, restando i soli esclusi dalla possibilità di reintegrare i propri organici per effetto delle cessazioni dal servizio nè potrebbero soddisfare l'esigenza di nuovo personale in relazione alle recenti autorizzazioni di apertura di nuovi sportelli,

impegna il Governo:

ad aderire all'interpretazione predetta e di conseguenza, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, primo comma, a ritenere che l'esclusione dal divieto delle assunzioni debba essere riferita non solo agli istituti di credito di diritto pubblico, ma anche alle Casse di risparmio e agli enti equiparati.

9.195.8 CAROLLO, SCEVAROLLI, GUALTIERI, SCHIETROMA, BASTIANINI

Lo metto ai voti.

E approvato.

Senatore Calice, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 9?

CALICE. Poichè non comprendo perchè un ordine del giorno che invita il Governo a rispettare la legge non debba essere accettato se non come raccomandazione, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno n. 9:

Il Senato,

premesso che l'articolo 349 del Titolo IV della legge costituzionale 31 gennaio 1963 (statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) ha devoluto alla regione un insieme di quote fisse di proventi (imposte e canoni) riscossi nel territorio regionale;

che le norme del suddetto Titolo IV possono, in base all'articolo 63, secondo comma, dello statuto speciale medesimo, venir modificate con leggi ordinarie, sentita la regione;

che l'articolo 12, secondo comma, nn. 3 e 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega per la riforma tributaria) aveva previsto il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto speciale mediante la emanazione, d'intesa con le regioni, di norme ordinarie per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria ed assicurare entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 14;

che, da allora ad oggi, permane invece per la regione Friuli-Venezia Giulia un regime provvisorio in base ad acconti, laddove invece per le altre regioni si è già pervenuti alla nuova disciplina di cui sopra;

che dalla legge finanziaria 1983 sono stati stralciati (per farne oggetto della apposita legge 13 aprile 1983, n. 122) le norme finanziarie relative alla regione sarda, contestualmente stanziando con l'articolo 7 la somma di 200 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia come acconto per il 1983;

che la regione Friuli-Venezia Giulia è l'unica delle regioni a statuto speciale che attende la regolamentazione definitiva dei rapporti finanziari con lo Stato, in esecuzione della legge di riforma tributaria;

che il disegno di legge finanziaria oggi in discussione prevede ulteriore regime di acconto (art. 9, terzo comma),

impegna il Governo a predisporre, d'intesa con la regione, a tempi brevi un disegno di legge che, analogamente a quanto fatto per la regione sarda con la legge 122 del 1983, disciplini (in sostituzione della normativa, ormai inoperante, di cui al Titolo IV dello statuto speciale) il nuovo rapporto finanziario tra Stato e regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, deliberando la posta di finanziamento nel disegno di legge in discussione.

9.195.9 BATTELLO, ALICI, ANDRIANI, BOLLINI, CALICE, CHIAROMONTE, COLAJANNI, CROCETTA

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Senatore Pollastrelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 10?

POLLASTRELLI. Insisto per la votazione e debbo esprimere alcune perplessità, così come ha fatto poc'anzi il senatore Calice, in merito alla posizione del Governo su questo ordine del giorno. Non comprendiamo per quale motivo si chieda di stralciare dall'ordine del giorno — e quindi si esprimano delle riserve — il punto 3) che riguarda un impegno che non solo il Governo più volte ha assunto verso il Parlamento, ma che è anche sancito — quanto meno è stato concordato — nell'accordo Governo-sindacati-associazioni imprenditoriali: cioè la necessità di un accorpamento delle aliquote IVA. Tra l'altro, nelle previsioni di entrata del Governo, anche se non esplicitamente, veniva accennato al fatto che una appostazione di 1.500 miliardi doveva realizzarsi attraverso l'accorpamento delle aliquote IVA.

Non comprendiamo, quindi, per quale motivo si debba rinunciare ad accogliere anche questa terza parte che — ripeto — è un impegno sancito dall'accordo Governo-sindacati e che è l'elemento fondamentale della lotta all'evasione fiscale proprio nel settore dell'IVA, in quanto ridurre le aliquote significa rendere questa legislazione nella materia molto più chiara e snella.

Quindi, non accogliamo l'invito del Governo a stralciare il punto 3) e chiediamo la votazione per parti separate dell'ordine del giorno: cioè di votare i punti 1) e 2) e di votare successivamente il punto 3).

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno n. 10:

Il Senato,

constatato che occorre attuare una politica tributaria che persegua lo scopo dell'aumento del gettito delle entrate con il recupero di vaste aree di evasione e di erosione e di una più giusta distribuzione del carico fiscale, al fine di ridurre anche per questa via il grave disavanzo del bilancio dello Stato,

impegna il Governo:

1) a procedere al più presto alla riforma e alla ristrutturazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, procedendo allo snellimento delle procedure e all'ammodernamento delle strutture, per dotare il Ministero delle finanze di una maggiore incisività nella lotta all'evasione e nella gestione della politica delle entrate, come indispensabile strumento per un'azione di Governo che voglia introdurre maggiori elementi di equità e di razionalità nell'amministrazione della finanza pubblica;

2) ad accelerare ed attuare il programma di riorganizzazione del catasto, per poter procedere in tempi ragionevoli ad un riordino dell'imposizione sui cespiti immobiliari, per facilitare il reperimento di un'area impositiva propria per gli enti locali e per contribuire a rendere concreta nel breve periodo la prospettiva dell'introduzione e della gestione di una imposta patrimoniale sulle grandi fortune;

3) a procedere all'accorpamento delle aliquote IVA, attuando oltre tutto un punto fondamentale dell'accordo del 22 gennaio 1983 intervenuto tra il Governo, le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, e ponendo meglio sotto controllo

le spinte all'evasione che si registrano su tale imposizione.

9.195.10 CHIAROMONTE, POLLASTRELLI, GIURRA LONGO, BONAZZI, CANNATA, SEGA, POLLINI, VITALE

Poichè non vi sono osservazioni, si procederà alla votazione dell'ordine del giorno n. 10 per parti separate.

Pongo quindi in votazione l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori, limitatamente alla premessa ed ai punti 1) e 2).

E approvato.

Pongo in votazione il punto 3) dell'ordine del giorno n. 10.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 11 se insistono per la votazione.

ROSSANDA. Per parte nostra non insistiamo.

BOMPIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Ranalli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 12?

RANALLI. Non insisto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) » (195).

Stralcio degli articoli 7, 8, 14, 22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Governo e 24 del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Da questo momento, l'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio di previsione deve procedere in modo disgiunto. Passiamo, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge n. 195 nel testo proposto dalla Commissione.

Comunico che sono state presentate proposte di stralcio di diversi articoli. In particolare, la Commissione propone i seguenti

stralci: degli articoli 7 ed 8 del testo del Governo in materia di reddito di impresa; dell'articolo 14 del testo del Governo, recante revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta; degli articoli 22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Governo, nonchè dell'articolo 24 del testo della Commissione, recanti disposizioni in materia sanitaria.

I senatori Imbriaco, Ranalli ed altri propongono i seguenti stralci: degli articoli 15 e 16 del testo della Commissione, riguardanti materia previdenziale; degli articoli 18, commi primo e secondo, 20, 21, 22, 23 e 24 del testo della Commissione, in materia sanitaria.

Il senatore Rubbi propone lo stralcio dell'articolo 9, commi 13 e 14, del testo della Commissione, in materia di pubblicità degli atti delle società.

Data la fisionomia tutta particolare e tenuto conto della specifica finalità degli stralci proposti con riferimento agli articoli della legge finanziaria, la Presidenza ritiene che debba essere seguita una procedura altrettanto particolare (con l'avvertenza che ciò non deve costituire e non costituirà precedente), anche in considerazione del fatto che tutte le norme del procedimento di esame e di approvazione della legge finanziaria e del bilancio saranno fatte oggetto — come già da questa Presidenza annunciato — di apposita revisione, da parte della Giunta per il Regolamento, in vista della prossima sessione. In tale sede, ovviamente, troverà opportuna definizione anche la materia relativa allo stralcio.

Nel caso di specie si proseguirà nel modo seguente: le proposte di stralcio della Commissione saranno illustrate dal senatore Ferrari-Aggradi; quelle dei senatori Imbriaco, Ranalli ed altri, saranno illustrate dal senatore Maffioletti; il senatore Rubbi illustrerà, infine, la sua proposta di stralcio.

Sull'insieme delle proposte si svolgerà quindi un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, per non più di dieci minuti, un oratore per ogni Gruppo parlamentare. Si passerà quindi alle deliberazioni sulle proposte e, in questa fase, potranno essere fatte dichiarazioni di voto.

Su ogni proposta la votazione avverrà per alzata di mano.

Invito quindi i presentatori ad illustrare le proposte di stralcio.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le soppressioni e gli stralci proposti dalla Commissione hanno costituito oggetto di approfondito e attento esame da parte della Commissione stessa ed hanno trovato l'unanime consenso di tutti i Gruppi. Ritengo quindi che non sia necessario aggiungere altro in questa sede dato l'accordo unanime che vi è stato.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9, riguardano materia tributaria, che è stata stralciata ed ha trovato collocazione in altro provvedimento. Sono stati inoltre stralciati alcuni articoli che riguardano la sanità, in quanto si è ritenuto che fossero sovrabbondanti e non conformi ai criteri che stanno alla base della legge finanziaria. Gli articoli di cui la Commissione propone lo stralcio, riguardanti disposizioni in materia sanitaria, sono il 22, il 24, il 27, il 30 ed il 31, a proposito del quale vi è stata in Commissione una riserva da parte del Governo che si è detto disponibile a presentare propri emendamenti in Aula.

Si è discusso in Commissione ampiamente anche di altre parti del disegno di legge finanziaria, ma ha prevalso la tesi di non precedere a stralci, salvo esame specifico quando esamineremo i singoli articoli.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il Gruppo comunista, prima dell'inizio dell'esame del disegno di legge finanziaria, aveva inviato una lettera al Presidente del Senato nella quale si poneva la questione di alcune norme da considerarsi estranee alla natura ed alle funzioni di questo importante strumento previsto, come è noto, dalla legge di riforma della contabilità di Stato. Negli anni precedenti poi si era posto più incalzante ed acuto il problema di ricondurre la legge finanziaria nei limiti e nell'ambito dei criteri indicati dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978.

Noi stessi, di fronte alla ricorrente forzatura operata dai diversi Governi che hanno sovraccaricato la legge finanziaria di contenuti ad essa estranei, tanto da introdurre la nuova definizione di legge *omnibus* ormai entrata nel linguaggio politico comune, abbiamo indicato l'esigenza di una revisione legislativa e più precisi raccordi regolamentari.

È noto a tutti che la Camera dei deputati ha provveduto ad adeguare il proprio Regolamento istituendo lo stralcio preventivo delle parti considerate esorbitanti e il Senato dovrà provvedere analogamente per modificare in modo adeguato il proprio Regolamento.

All'esigenza di queste modificazioni dei Regolamenti parlamentari non si sarebbe pervenuti se questo processo degenerativo della legge finanziaria non fosse arrivato a punti inaccettabili, e questa è una spiegazione ovvia. Direi che, più che la duplice ed equivoca natura della legge finanziaria e il problema dei rapporti non definiti tra questa legge e le decisioni di bilancio, ha contribuito a rendere sempre di più rilevante la possibilità dello stralcio e l'esame preliminare della congruità delle disposizioni alla legge finanziaria il sovraccarico operato con l'introduzione di disposizioni eterogenee che hanno accompagnato la presentazione dei diversi disegni di legge finanziaria. Per quanto riguarda la proposta di legge finanziaria 1984, siamo giunti ad un punto di sviluppo così negativo che noi non possiamo far passare sotto silenzio e che anzi richiede un intervento dell'Aula. Sono stati cioè varcati i limiti naturali, per così dire, al di là di ogni possibile interpretazione dell'articolo 11 della legge n. 468.

Ci siamo pertanto attenuti, formulando la nostra proposta, ad acquisizioni interpretative pacifiche. Tra queste voglio richiamare, per il significato che hanno e per il contributo che hanno dato ai lavori legislativi del Senato, quelle formulate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione bilancio del Senato, compiuta nella VIII legislatura, sull'applicazione della legge di riforma della contabilità di Stato.

È in base ai criteri indicati da questo documento conclusivo che noi abbiamo formulato la proposta di stralcio e abbiamo individuato discipline legislative *ex novo*, nuovi istituti e nuovi ordinamenti inseriti nella proposta di legge finanziaria 1984 e che non possono essere contenuti in questo testo. Autorevoli richiami ben noti, osservazioni formulate anche dalla Corte dei conti, la salvaguardia di principi del procedimento legislativo devono indurre il Senato, a nostro giudizio, ad impedire che si consolidi una anormale estensione della legge finanziaria, una sua sistematica supplenza come strumento di legislazione sostanziale, travolgendo così limiti posti non solo dalla legge n. 468, ma dall'insieme dell'ordinamento nel cui ambito si colloca appunto anche l'articolo 101 del Regolamento del Senato, che consente lo stralcio di disposizioni che rivestono autonoma rilevanza normativa. E utilizzando questa disposizione, ma con questa motivazione ben più ampia, che noi comunisti, stamane, proponiamo all'Aula alcuni stralci per consentire un esame sereno, corretto, in sede propria della legge finanziaria, in base ai principi del nostro sistema costituzionale ed alla legge di contabilità, per arrivare ad una riduzione del testo nei limiti della natura tipica della legge finanziaria.

Compete, signor Presidente, colleghi senatori, quindi all'Aula decidere se arrestare o no un processo di degenerazione legislativa, che, tra l'altro — e questo lo voglio sottolineare perchè riguarda tutti i settori di quest'Assemblea — rischia di travolgere la competenza delle Commissioni di merito, che non è una competenza consultiva — come è noto — che è garantita dall'articolo 72 della Costituzione e che obbliga l'esame delle leggi, prima in Commissione, e poi in Aula, secondo i Regolamenti parlamentari.

Quindi, si tratta di una questione non formale e, a norma dell'articolo 101 del Regolamento del Senato, chiediamo lo stralcio delle seguenti disposizioni del disegno di legge n. 195: articolo 15 ed articolo 16, che formeranno, per la materia, autonomo disegno di legge; articolo 18, per i commi 1 e 2; articoli 20, 21, 22, 23 e 24 che, per la

materia, a loro volta formeranno distinto disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Rubbi non è presente, la sua proposta di stralcio si intende decaduta.

Si procede adesso, come da me annunciato, alla discussione unica sull'insieme delle proposte di stralcio.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente annuncia di essere d'accordo con le proposte di stralcio avanzate e si dichiara particolarmente preoccupato per le norme in materia sanitaria, qualora esse restassero nella legge finanziaria.

La preoccupazione nasce dallo stravolgimento che queste norme fanno di un documento, che la Commissione tecnica per la spesa pubblica presentò al Ministro del tesoro nel 1981. La preoccupazione di quella Commissione era di segnalare l'incertezza istituzionale che guidava la legislazione in materia di Fondo sanitario nazionale, cioè la debolezza della norma di bilancio, che prevede lo stanziamento del Fondo, senza l'approvazione in via legislativa del piano sanitario nazionale. Il pasticcio delle norme, che vengono mantenute nella legge finanziaria, stravolge quelle proposte ed introduce elementi che saranno di difficile correzione, qualora il problema della sanità voglia essere opportunamente affrontato.

Troviamo particolarmente grave che un problema delicatissimo, qual è quello di dare potere di intervento agli enti periferici, coinvolgendoli nella gestione finanziaria del Fondo sanitario nazionale, trovi soluzione, al limite goliardica, nelle norme che, in modo impreciso, assegnano alle regioni il compito di intervenire. Credo che questo sarebbe un pericolosissimo precedente che introdurremmo nella nostra normativa che non porterebbe assolutamente ad alcun miglioramento e ad alcune possi-

bilità di controllare effettivamente la spesa sanitaria.

Le altre norme, che in un qualche modo introducono poco chiaramente la definizione dei confini dell'intervento dello Stato in questo delicato settore, di nuovo stravolgono le proposte della commissione tecnica sulla spesa pubblica, che proponeva che si svolgesse un'indagine, che si ricostruissero in modo convenzionale i limiti di spesa e che questi limiti dovessero essere rispettati, mentre qui si propone la revisione di un prontuario che non si sa bene come verrà effettuata poichè i criteri indicati non sono chiari. In realtà — questa è la nostra conclusione per cui chiediamo lo stralcio in particolare di queste norme — con questo sistema è impossibile mettere sotto controllo la spesa sanitaria. In questo modo si introducono nuove iniquità nel nostro sistema lasciando che siano le singole amministrazioni a decidere giorno per giorno sui contenuti da dare a questa delicata questione. Pertanto, onde non pregiudicare una seria, approfondita revisione della riforma sanitaria, chiediamo lo stralcio di queste norme.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, onorevoli senatori, volevo anzitutto sollevare qualche perplessità sul metodo che abbiamo seguito questa volta durante l'esame delle proposte di stralcio. Per prassi in questo ramo del Parlamento abbiamo sempre valutato le proposte di stralcio man mano che si arrivava all'esame dei singoli articoli. Viceversa, questa volta abbiamo voluto fare una cosa completamente diversa e valutare tutte insieme le varie proposte di stralcio avanzate dalle varie parti, dalla Commissione, da un Gruppo o dall'altro.

La difficoltà di questo sistema consiste nel fatto che molte proposte di stralcio coincidono con le nostre proposte di soppressione degli articoli. Quindi sarebbe stato preferibile procedere nel modo in cui si lavorava prima allorchè, ogni volta che si arrivava ad esaminare un determinato ar-

ticolo, si valutavano la proposta di stralcio e la proposta di soppressione, anche per decidere quale delle due proposte dovesse prevalere. Per esempio, le proposte di stralcio che sono state avanzate dal Gruppo comunista coincidono con le proposte di soppressione che abbiamo presentato noi agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, il che determina un certo imbarazzo perchè, se fosse approvata la proposta di stralcio, verrebbero superati i nostri emendamenti soppressivi. Allora desidero che rimanga per lo meno agli atti che lo stralcio si collega con la proposta di soppressione per cui se vengono accolte le proposte di stralcio presentate dai vari Gruppi, contemporaneamente si delibera anche in relazione alle proposte di soppressione avanzate dal nostro Gruppo. Diversamente sarebbe impedito il normale svolgimento delle votazioni.

Questa è la ragione che mi induce ad avere perplessità sul metodo. Se avessimo discusso articolo per articolo, avremmo valutato, caso per caso, quale delle due soluzioni era preferibile. Oggi arriviamo allo stralcio senza sapere se c'è o meno l'opportunità di sopprimere completamente dalla legge e quindi anche da un futuro disegno di legge una norma che non è gradita al Parlamento.

Queste sono le osservazioni che volevo fare. Comunque concordiamo ovviamente sullo stralcio degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 che coincidono con le nostre richieste di soppressione, nonchè sulla richiesta di stralcio degli articoli 22, 24, 27, 30 e 31 avanzata dalla Commissione.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, intervengo non solo per confermare la mia posizione, che è arcinota, ma per sottolineare all'Assemblea ancora una volta l'importanza dell'argomento in discussione. Voglio ricordare molto sinteticamente, soprattutto a me stesso, gli obiettivi della riforma: essi sono la programmazione pluriennale della spesa, la manovrabilità annuale delle decisioni finanziarie, la coerenza delle decisio-

ni dei principali centri di spesa, l'uniformità dei conti. Per raggiungere tali scopi, occorre rispettare delle precise scadenze e evitare l'accavallamento dei termini. Sapevo meglio di me che entro il 31 dicembre occorre approvare la legge finanziaria e tutti i documenti che si riferiscono all'anno e al triennio successivo; occorre presentare, entro il 30 giugno, il cosiddetto bilancio di assestamento; poi, entro il 31 ottobre, occorre presentare le eventuali variazioni di bilancio. Ora, avviene che questi termini vengono sempre completamente sconvolti; di modo che, anzichè quella che con una certa enfasi era stata chiamata la civiltà del discorso ordinato delle cifre, che si voleva introdurre nelle Assemblee parlamentari con la riforma, continua il disordine dei vari discorsi tecnico-contabili.

Tralasciando tutti gli altri inconvenienti che tuttora, peraltro, permangono, l'accavallamento di questi termini, con la confusione che ne viene fuori, evidentemente deriva soprattutto dall'uso non ortodosso, alcune volte direi anche scorretto, dell'impostazione della legge finanziaria. Ricorderete meglio di me, per esempio, che nel 1980 è stata presentata una legge finanziaria con un *compus iuris* di 88 articoli che addirittura provocò una posizione di quasi rigetto da parte del Parlamento e un richiamo da parte del Presidente della Repubblica. In questo senso, nel mio intervento durante la discussione generale, ho fatto riferimento ai pericoli che da una legge finanziaria così impostata possono derivare in relazione all'articolo 81 della Costituzione e non per sollevare, onorevole relatore, il solito problema su tale articolo.

Ora, il problema è tutto qui: praticamente, se vogliamo tentare di ottenere ciò che era negli auspici, la cogestione dei documenti che rappresentano il momento fondamentale della vita dello Stato, cogestione intesa come assunzione di corresponsabilità tra Governo e Parlamento, e nel Parlamento tra maggioranza e opposizione, indubbiamente dobbiamo considerare come punto di partenza per raggiungere gli obiettivi della riforma l'impostazione corretta della legge finanziaria. Queste cose le inse-

gna innanzitutto (quest'anno ma anche in precedenza) la stessa Commissione bilancio che, praticamente, ha già operato alcuni stralci in sede di dibattito. Vi sono altre proposte di stralcio che esamineremo di volta in volta, tenendo evidentemente conto di quello che sarà il parere del Governo.

COLELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole agli stralci proposti dalla Commissione. Per quanto attiene gli altri stralci, il Gruppo cui appartengo voterà contro perchè ritiene che questi stravolgerebbero gli obiettivi della manovra economico-finanziaria proposta dal Governo. Vero è che alcuni stralci sembrano addirittura non allineati con il dettame della legge n. 468, però, analizzandoli e approfondendoli maggiormente, tutti i componenti di questa Assemblea devono convenire che certamente essi servono soprattutto per cercare di frenare gli sprechi e indirizzare realmente la manovra stessa verso il raggiungimento degli obiettivi che sono stati prefissati in precedenza dal Governo che la maggioranza sostiene.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Veramente, signor Presidente, rimango perplesso per la mancanza di una discussione, seppur breve, ma più approfondita, sulle questioni che abbiamo sollevato e che riteniamo di un certo rilievo. In realtà gli interventi del senatore Schietroma e del senatore Colella sono serviti più a mostrare un disagio, un imbarazzo, un dubbio che a portare argomenti.

Gli argomenti a favore dello stralcio risultano *per tabulas*: raffrontando il testo della legge finanziaria e i principi dell'articolo 11 della legge n. 468. Certo vi è un dibattito per precisare e riformare la legge

n. 468, però allo stato delle cose l'articolo 11 di tale legge autorizza modifiche e integrazioni legislative che hanno riflessi sul bilancio. Si tratta di riflessi diretti sul bilancio perchè se la legge avesse voluto parlare di riflessi indiretti lo avrebbe fatto espressamente e perchè altrimenti, se si trattasse di riflessi indiretti, non vi sarebbero limiti che invece il legislatore ha voluto introdurre. È certo che questo va oltre tutto interpretato in quella logica di sistema alla quale mi sono riferito nel mio primo intervento: logica costituzionale, naturalmente.

Quindi possono essere modificate ed integrate con la legge finanziaria solo disposizioni esistenti. Il fatto che si tratti di disposizioni esistenti non può identificarsi, come afferma l'onorevole relatore, con l'esistenza di leggi sulla materia: anche questo non sarebbe un limite, perchè su tutte le materie esiste una copiosa legislazione ed in tal modo non vi sarebbe un limite operante. Quindi se il legislatore della legge numero 468 ha voluto introdurre alcuni limiti per precisare l'ambito di operatività, la natura di una legge tipica, è chiaro che ha voluto parlare di limiti operanti. Del resto lo stesso relatore ha avvertito questo problema perchè nella relazione, che non è una relazione piatta, ma irta di domande, di interrogativi, di spunti, il relatore ha affermato che l'introduzione di corpi estranei alla normativa esistente sarebbe proibita. Naturalmente questo divieto viene sempre poi superato, come ha accennato adesso il senatore Colella, con la supremazia della manovra economica, una manovra che noi abbiamo criticato e che riteniamo inadeguata, inesistente per certe parti, per altre parti iniqua. Tale manovra non può giustificare tutto, tanto meno può giustificare una interpretazione siffatta della legge finanziaria.

È vero che la legge finanziaria non deve e non può solo operare sulle grandezze finanziarie ma anche sui meccanismi di spesa che direttamente influiscono sulla quantità e sull'impiego delle risorse finanziarie; però è da escludere l'influenza indiretta, è da escludere che si possano introdurre ordinamenti e discipline *ex novo* che apparten-

gono ad una competenza costituzionalmente garantita delle Commissioni di merito.

Il relatore del resto non esclude che il fatto di avere adottato un criterio così possibilista e così elastico abbia potuto caricare, si dice testualmente a pagina 7, la legge finanziaria di norme più estranee che prossime allo spirito e alla lettera dell'articolo 11 della legge n. 468.

Onorevoli colleghi, leggendo queste espressioni del relatore si vede subito quanto fondamento ha il fatto che noi, pur brevemente, insistiamo sulla richiesta che abbiamo avanzato, tanto più che nel testo che ci viene presentato per l'Aula sono espressi i pareri delle Commissioni che si sono pronunciate sulla legge finanziaria. Cito per tutti il parere della 1ª Commissione affari costituzionali, esteso dal collega Covatta, che esprime tra l'altro la convinzione che non tutte le disposizioni sembrano pienamente aderenti al contenuto che dovrebbe essere proprio della legge finanziaria. Ma un'Assemblea legislativa come la nostra non può limitarsi a registrare dei dubbi: questo lo possono fare coloro che sono estranei, gli studiosi, i commentatori, mentre noi abbiamo non solo il potere di decidere e di sciogliere i dubbi ma anche il dovere di intervenire su una questione che non è formale.

Proprio perchè nelle relazioni e nei documenti preparatori si sottolinea il fatto che la crisi accentua la difficoltà di certe decisioni e che si tratta, come dice il relatore, di chiedere sacrifici e non di elargire maggiore assistenza, bisogna decidere dove individuare aree di privilegio e di evasione e dove rinvenire risorse finanziarie per l'occupazione, per lottare contro l'inflazione. Questa è questione di grande momento che spetta al Parlamento come momento di sintesi politica; chi altro deve compiere quest'opera in un momento di crisi? Le questioni istituzionali non sono formali, soprattutto in una fase di crisi, proprio perchè si tratta di compiere operazioni di grande rilievo per la collettività nazionale; se si vuole combattere la disgregazione, l'insorgere furioso ed egoista di opposti corporativismi, il momento della sintesi che spetta al Parlamento deve essere salvaguardato. Le questioni isti-

tuzionali tutt'altro che formali, ma sostanziali, devono interessarci perchè la decisione al riguardo sia correttamente presa nel rispetto delle competenze e delle regole alle quali il paese guarda come salvaguardia soprattutto in un momento di difficoltà economica come questa. Per queste ragioni insistiamo sulle proposte di stralcio da noi presentate.

DEGAN, *ministro della sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGAN, *ministro della sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, viene qui riproposto da parte dei colleghi Imbriaco ed altri lo stralcio di una serie di articoli che risolveva una discussione che è già intervenuta nelle Commissioni. In realtà nelle Commissioni, per quanto riguarda la parte sanitaria particolarmente, si è svolto un dibattito ed un confronto e il Governo, in accordo con la maggioranza, ha proceduto allo stralcio di numerosi articoli ritenendo di poterli associare all'articolo 10-bis che era stato a suo tempo già stralciato allorchè si discusse del decreto-legge n. 463. Il Governo ritiene che quanto è rimasto nel testo della Commissione sia funzionale ad una manovra finanziaria che attiene al controllo e alla governabilità di una spesa che, come è a tutti noto, nel settore ha bisogno di alcuni indirizzi legislativi e di comportamenti che possono determinare un riflesso positivo rispetto alla indicazione del Fondo sanitario nazionale per il quale nella legge finanziaria sono stanziati 34.000 miliardi per l'esercizio finanziario 1984.

Se si dovesse accogliere la richiesta del Gruppo comunista, non saremmo obiettivamente in grado di garantire una ragionevole previsione circa la definizione della stessa manovra finanziaria. È per questo che il Governo aderisce sostanzialmente alle proposte della Commissione per quanto riguarda l'articolo 31. Pur consapevole che un suo approfondimento avrebbe potuto determinare un'attenzione anche su un settore quale quello della ristrutturazione degli ospedali che

avrebbe potuto a sua volta costituire una linea positiva per la manovra complessiva immaginata, il Governo si rimette comunque all'Assemblea. Per gli altri articoli — ripetuto — aderisce alle proposte della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 7 del testo del Governo, proposto dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 8 del testo del Governo, proposto dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 14 del testo del Governo, proposto dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 22 del testo del Governo, proposto dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 24 del testo del Governo, proposto dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 27 del testo del Governo, proposto dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 30 del testo del Governo, proposto dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 31 del testo del Governo, proposto dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio dell'articolo 15 del testo della Commissione.

CHIAROMONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAROMONTE. Intervengo per dichiarazione di voto anche sulla proposta di stralcio dell'articolo 16. I senatori comunisti voteranno per lo stralcio di questo articolo che riguarda, come sapete, un nuovo sistema di indicizzazione delle pensioni. Il primo motivo per il quale votiamo a favore dello stralcio è quello già esposto dal senatore Maffioletti nei suoi due interventi, ai quali, in verità, non ha risposto il ministro Degan. Infatti il ragionamento del ministro Degan è in sostanza questo: noi siamo contrari allo stralcio di questo o di quell'articolo perchè sono funzionali alla manovra di politica economica e finanziaria del Governo. Ma non è questa la questione che noi abbiamo sollevato. Noi chiediamo se questi articoli sono o no congrui al modo di formazione della legge finanziaria, salvo ad esaminare il loro contenuto in un disegno di legge che abbia un percorso preferenziale, un *iter* molto rapido stabilito precedentemente. Quindi io insisto per lo stralcio di questo articolo il quale, in sostanza, si è reso ancor più necessario per il fatto che in Commissione sono stati introdotti alcuni emendamenti riguardanti le questioni delle pensioni anticipate nel settore del pubblico impiego, nel tentativo di rispondere in qualche modo alle obiezioni della Corte dei conti alla famosa, famigerata circolare Schietroma sulla questione delle pensioni anticipate.

Noi chiediamo lo stralcio per i motivi, che ho spiegato, inerenti al meccanismo di formazione della legge finanziaria, ma chiediamo lo stralcio anche perchè non vediamo i motivi di urgenza che impongono di inserire questa questione nella legge finanziaria. Infatti il nuovo sistema di indicizzazione delle pensioni che si vuole introdurre dovrebbe entrare in vigore dal 1° aprile del 1984.

Secondo noi si farebbe tranquillamente in tempo a discutere a parte un disegno di legge che comprenda questi articoli della legge finanziaria riguardanti la materia previdenziale, stabilendo anche accordi tra i vari Gruppi, fissando scadenze e così via. Si potrebbe anche discutere di tali argomenti nel disegno di legge di riordino delle pensioni che il Governo, tramite il Ministro del lavoro, ha annunciato che presenterà prossimamente in Parlamento chiedendo su di esso una rapida discussione. Non vediamo quindi l'urgenza per la quale questi articoli dovrebbero essere inseriti nel progetto di legge finanziaria oggi in discussione, con particolare riferimento all'articolo 20.

Esiste però un altro motivo, onorevoli colleghi, in base al quale insistiamo per lo stralcio: con questo articolo, in sostanza, si introduce surrettiziamente un meccanismo di modifica della scala mobile. Voi sapete qual è la nostra posizione su tale materia. Che esista il problema della scala mobile non c'è dubbio alcuno; che la questione debba essere rivista per molti aspetti ci sembra anche giusto; ma che, discutendosi di altro e al di fuori di ogni trattativa, di ogni contatto con il movimento sindacale, in modo surrettizio si voglia introdurre una modifica su un punto delicato come quello del punto unico della contingenza ci sembra scorretto, assurdo. Per questo ritengo che una tale questione non sia possibile approvarla in questa sede.

C'è infine un ultimo motivo di carattere politico. Noi abbiamo avanzato una serie di proposte riguardanti questo disegno di legge finanziaria; in Commissione abbiamo verificato posizioni di sostanziale chiusura verso tali proposte. Ora io mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, in particolare ai colleghi del Gruppo socialista, perchè su questo punto assai delicato non vorrei che ci pronunciassimo alla vigilia dell'incontro tra Governo e sindacati che avrà luogo nella prima settimana di dicembre. E questo per molti motivi che sono facilmente intuibili. Anche per questa argomentazione, che riveste caratteri di estrema delicatezza e serietà e che riguarda anche la necessità che questo incontro fra Governo e sindacati non

sia compromesso da fatti verificatisi precedentemente, chiedo ai colleghi senatori di accogliere le nostre richieste e di votare tra l'altro perchè l'articolo 20 sia stralciato dalla legge finanziaria.

SCHIETROMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, non vorrei creare un caso personale in merito ad alcuni rilievi mossi dal senatore Chiaromonte, ma se la mia circolare fosse davvero famigerata sarebbero famigerati gli ordini del giorno approvati dal Senato in proposito ed accolti dal Governo, cui la circolare si è adeguata. (*Interruzione dei senatori Chiaromonte e Perna*). Colleghi comunisti, voi avete la brutta abitudine di interrompere quando parliamo e noi vi sentiamo; quando parliamo noi, non ci sentite, tant'è che il collega Maffioletti non si è accorto che io sono stato più severo di lui nel richiamare tutti all'ortodossia dell'impostazione della legge finanziaria.

Vorrei aggiungere soltanto che quando nella riunione dei Capigruppo di maggioranza ho manifestato la mia propensione allo stralcio dell'intero articolo 16, mi è stato fatto osservare che esso porta alla manovra ben 2.000 miliardi. Ho sempre detto che la maggioranza in queste circostanze non deve arroccarsi; ma ho anche detto che la maggioranza che sostiene il Governo deve dare prova di coesione quando il Governo nei punti essenziali della manovra chiede coesione. È per questa ragione che voto contro lo stralcio dell'articolo 16.

Nello stesso articolo 16 è stato introdotto in sede di Commissione un emendamento del Tesoro. Anche a mio avviso tale emendamento è indispensabile, perchè sul punto dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, che l'emendamento intende chiarire legislativamente, vi sono almeno sei o sette opinioni: quella originaria del Tesoro, quella del testo della Camera, quella degli ordini del giorno del Senato, quella della circolare interministeriale che si rifà a detti ordini

del giorno, quella della Corte dei conti, quella di un TAR — siamo già arrivati ai TAR — e quella di un sospetto vizio di incostituzionalità. Ne parleremo meglio in seguito, se necessario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 15 del testo della Commissione, proposto dal senatore Imbriaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 16 del testo della Commissione, proposto dal senatore Imbriaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio dei commi primo e secondo dell'articolo 18 del testo della Commissione.

ROSSANDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSANDA. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 18, proponiamo di stralciare il primo e il secondo comma per un motivo molto semplice; in essi si propone la formazione di commissioni miste medici-regioni per il controllo delle prescrizioni di farmaci e altre prestazioni sanitarie; senonchè queste proposte vengono rinviate alla definizione e all'attuazione degli accordi nazionali con i medici generici che sono in corso di rinnovo, anzi per i quali non è ancora cominciata la trattativa. Noi sappiamo che non saranno trattative brevissime, anche perchè giustamente questa materia verrà trattata ascoltando anche le altre componenti mediche dipendenti dal servizio sanitario nazionale.

Di conseguenza, le deliberazioni da inserire negli accordi cui si fa riferimento in questi due commi non avranno certamente una capacità di agire sulla spesa in tempi brevi; già richiederanno un certo tempo per avviarsi, ma se addirittura il loro inizio è rinviato, i tempi saranno lunghissimi. Di

conseguenza non vediamo alcun motivo per lasciare i primi due commi dell'articolo 18, in questa formulazione, nella legge finanziaria per il 1984.

Per quanto riguarda poi la nostra proposta di stralcio dell'articolo 24, riteniamo che non abbia molto significato lasciare, nella legge finanziaria, la definizione di prestazioni che possono e devono essere definite in altra sede — l'elenco delle prestazioni sanitarie dovute, in pratica, è una riconferma di leggi già vigenti — nè un'ulteriore delega al Ministro della sanità a prendere delle determinazioni mediante atti amministrativi, materia che sostanzialmente inquina la legge finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo stralcio dei commi primo e secondo dell'articolo 18 del testo della Commissione, proposto dal senatore Imbriaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio dell'articolo 20 del testo della Commissione.

RANALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANALLI. Onorevole Presidente, espongo brevemente le ragioni per cui chiediamo di stralciare l'articolo 20, nonché gli articoli 21, 22, 23 e 24. Per quanto riguarda l'articolo 20, vorrei esporre tre argomenti: in primo luogo, i criteri di riparto per il Fondo 1984, una volta approvati, sarebbero comunque inefficaci ed inoperanti. Tutti sanno, infatti, che il Fondo sanitario nazionale 1984 è stato già ripartito, le regioni conoscono la quota che avranno, il consiglio sanitario nazionale si è espresso in proposito il 27 ottobre. In secondo luogo, quand'anche questi criteri fossero approvati, va detto che alcuni di essi risulterebbero comunque inagibili perchè direttamente agganciati al piano sanitario nazionale che ancora non esiste. Faccio

riferimento, soprattutto, al Fondo di sviluppo contro le disomogeneità ed in favore dei servizi di alta specializzazione a bacino interregionale. A questo proposito, vorrei sapere dal Ministro come sceglierà, come individuerà, chi determinerà questi servizi di alta specializzazione, in assenza del piano sanitario nazionale? Si procederà secondo scelte occasionali, si andrà avanti secondo pressioni localistiche?

Il terzo argomento, relativo all'articolo 20, riguarda la deroga, che noi consideriamo gravissima, di riservare cioè alle regioni una quota del Fondo per la gestione diretta e centralizzata di alcuni servizi che sono di competenza delle unità sanitarie locali. Consideriamo questo fatto un attacco al decentramento, un avvio di soluzioni centralistiche e una rottura di quell'equilibrio tra i soggetti istituzionali, faticosamente messo in piedi dalla legge n. 833.

Questo problema, quindi, delicato e complesso, non può essere affrontato e risolto nella legge finanziaria, se si vuole davvero operare per attuare meglio la riforma, come si dice, per correggerla nelle sue parti negative. Ci vuole, quindi, onorevole Presidente, signor Ministro, una riflessione più serena e pacata, un confronto specifico e approfondito su questo punto, che non può che essere rinviato ad altra sede, più idonea istituzionalmente.

Brevemente, sull'attuale articolo 21. Con questo articolo si propone la decapitazione delle unità sanitarie locali; si fa obbligo alle regioni di sciogliere gli organi delle unità sanitarie locali, di emettere una sentenza senza appello, allorchè si registri un disavanzo non ripianabile da parte delle unità sanitarie locali. Si tratta di un trattamento speciale che viene riservato proprio alle unità sanitarie locali. Si dice di non volerle demonizzare, probabilmente perchè in certe circostanze si preferisce scioglierle.

Desidero richiamare il Senato su questa questione delicata che solleva dubbi, perplessità ed obiezioni sotto il profilo costituzionale. In tal senso si è già espressa l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia nel suo consiglio nazionale e poi recentemente

nel convegno annuale di Sorrento. Questo provvedimento, se adottato in questo modo approssimativo ed improvvisato, è destinato ad aprire un contenzioso arduo nelle relazioni fra i soggetti interessati e ad insosprire soprattutto le relazioni fra comuni e regioni. Le regioni, infatti, sono incaricate di eseguire la sentenza dello scioglimento e diventano una specie di guistiziere. Ma è sufficiente — domando ancora al Governo — il disavanzo di un bilancio per mettere sotto accusa la responsabilità soggettiva degli amministratori? Un disavanzo cioè è di per sé oggettivamente la conferma di un disordine amministrativo, imputabile a chi governa? È sempre e comunque lo specchio di un illecito, anche solo di uno spreco, di una dissipazione, di una incapacità? Non è proprio ipotizzabile un disavanzo oggettivamente motivato perchè la quota assegnata magari è veramente insufficiente, perchè i reparti, ad esempio, di un ospedale che si dovrebbero ristrutturare o chiudere non è stato possibile nè chiuderli, nè ristrutturarli o perchè il personale, ad esempio, non è stato possibile trasferirlo?

In queste condizioni oggettive, in cui cioè non emergessero responsabilità personali degli amministratori, si dovrebbe comunque, secondo il Governo, andare allo scioglimento degli organi delle unità sanitarie locali. Sarebbe, dice l'ANCI, una palese ingiustizia. Oggi non c'è infatti un contesto di garanzie e di condizioni per escludere che tali misure non assumano, cammin facendo, il significato punitivo e persecutorio che già viene loro attribuito in periferia, con la mortificazione anche degli stati d'animo di quanti — e sono molti — si dedicano a questo lavoro della sanità pubblica, un lavoro ingrato e difficile, con molta dedizione ed anche pulizia e correttezza.

Il Fondo sanitario nazionale è determinato dal Governo che lo continua a sottoestimare, anche nella misura prevista per il 1984, per cui in partenza si creano le condizioni per i possibili disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali. Le regioni poi, onorevole Presidente, assegnando alle USL la competenza spettante ad ognuna, segui-

ranno tutte criteri oggettivi o al contrario si lasceranno influenzare da ragioni di parte, dando quote più cospicue ai comitati di gestione graditi? In queste condizioni lo scioglimento delle unità sanitarie locali diventa una perfidia, come già ho avuto modo di dire, una rappresaglia politica, un provvedimento che si presta, purtroppo, a compiere abusi e scorrettezze di ogni genere. Noi siamo per il pareggio dei bilanci delle USL e per questo obiettivo abbiamo reiterato una serie di proposte valide in queste settimane, purtroppo ahimè non accolte dal Governo. Rinviamo dunque — questa è la nostra proposta — l'esame di questo problema ad un'occasione ravvicinata. Dedichiamogli l'attenzione che merita, chiedendo anche il parere della Commissione affari costituzionali e della Commissione bicamerale per gli affari regionali. Procediamo cioè senza soggiacere agli umori del momento, senza gesti spettacolari e demagogici di cui la sanità pubblica non ha davvero bisogno.

L'attuale articolo 22 — e ho concluso —, è la conseguenza di quanto ho detto. Questo articolo infatti, scarica sulle regioni che hanno provveduto allo scioglimento degli organi delle unità sanitarie locali anche la quota di ripianamento del debito contratto dalle USL e lo fa secondo due indicazioni: attingendo al fondo costituito in base all'articolo 8 della legge n. 281, che tutti sanno essere già di per sé inadeguato e insufficiente ai bisogni delle regioni, e, in secondo luogo, indicando l'istituzione di una quota di partecipazione a carico dei cittadini, il che equivale a dire la solita via dei *tickets*, per cui si avrebbe un complicato sistema finanziario per il servizio sanitario: i contributi sociali obbligatori, i *tickets* nazionali e, se andasse in porto questa misura, anche queste quote di partecipazione regionale.

Il Governo tende quindi a spostare sulle regioni e sulle unità sanitarie locali responsabilità che appartengono più complessivamente a tutti gli organi che costituiscono il servizio sanitario nazionale. Ecco perchè riteniamo che sia opportuno stralciare questo articolo e rinviare l'esame congiunto e ravvicinato degli articoli 20, 21 e 22 ad una

sede istituzionale più idonea ad affrontare pacatamente, attraverso un confronto costruttivo, queste delicate questioni istituzionali.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, abbiamo già manifestato il nostro giudizio positivo sullo stralcio degli articoli in discussione, ma non posso non soffermarmi, in sede di dichiarazione di voto, in maniera particolare sull'articolo 20, perchè tocca veramente un tema del tutto estraneo alla legge finanziaria e viene a colpire il settore dei pensionati in maniera gravissima; e mi meraviglio che il Partito socialdemocratico, che si è sempre battuto a favore delle pensioni, in questa occasione sia invece favorevole al testo governativo. Ho detto queste cose in sede di discussione generale, quando era presente il ministro Longo, meravigliandomi che proprio i socialdemocratici, difensori delle pensioni, oggi siano invece tra coloro che colpiscono le pensioni.

Infatti, il provvedimento è di una gravità eccezionale: innanzitutto non si spiega perchè, e noi abbiamo anche presentato un emendamento volto a sopprimere alcune frasi, dovrebbero poi essere punite anche le forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative, quando non vi è l'intervento dello Stato a favore di enti pubblici: ad esempio la previdenza dei giornalisti, delle banche di diritto pubblico, eccetera che hanno fondi autonomi e nessun contributo da parte dello Stato. Per quale ragione queste pensioni, colpendo le quali non si avrebbe alcun beneficio diretto per il bilancio dello Stato, debbono essere colpite al pari delle altre che invece comportano degli oneri a carico della Pubblica amministrazione? Non si comprende poi per quale ragione le pensioni superiori al doppio del minimo debbano subire ogni anno un calo del 25 per cento; con questo sistema, così come è previsto dalla legge, le pensioni fino al doppio del

minimo usufruiscono dell'integrazione automatica di indicizzazione fino al 100 per cento dei dati ISTAT. Per quanto riguarda le pensioni superiori al doppio, esse sono facilmente raggiungibili: credo che una pensione di 500 mila lire l'abbiano tutti i più modesti impiegati, ma per questi signori i dati ISTAT valgono al 75 per cento e quindi ogni anno perdono un 25 per cento, sicchè dopo 4 anni hanno perduto tutta l'integrazione dovuta al costo della vita. Questo è assurdo! Tutto ciò non è spiegabile, perchè non si tratta neanche di un livellamento, ma di un capovolgimento. Infatti, chi ha una pensione superiore al minimo vuol dire che ha svolto delle funzioni dirigenziali, che ha lavorato ad un certo livello tecnico-professionale e non è detto che, solo perchè la pensione sia leggermente superiore al doppio del minimo (400 mila lire), debba essere penalizzato. È un assurdo, per cui non posso che confermare decisamente il nostro voto favorevole allo stralcio. Abbiamo anche presentato un emendamento soppressivo: torneremo quindi a discutere più a lungo sulla soppressione di questo articolo se non sarà approvato lo stralcio.

Consiglierei lo stralcio ai colleghi della maggioranza; se essi volessero ripensare su questo articolo 20, dovrebbero aderire alla proposta di stralcio, anzichè discutere successivamente sulla soppressione. Comunque ci batteremo per la soppressione perchè è assurdo un articolo di legge come l'articolo 20.

Non parlo poi del quinto comma in cui vi è lo sganciamento dalla dinamica salariale: si tratta di un'altra violazione costituzionale perchè esistono regolamenti di enti pubblici che prevedono l'agganciamento automatico al servizio attivo e non si comprende perchè si vuole incidere sui diritti quesiti; non si capisce perchè, ove vi sono rapporti contrattuali o rapporti regolamentari che garantiscono l'agganciamento delle pensioni al servizio attivo, lo Stato dovrebbe intervenire e per di più nei confronti di enti che nulla hanno a che vedere con lo Stato dal punto di vista della contribuzione o della

partecipazione di esso ai capitali di fondazione.

Per queste ragioni, siamo favorevoli allo stralcio dell'articolo 20 e ci riserviamo, ove lo stralcio fosse respinto, di tornare su questo argomento in sede di discussione dell'emendamento soppressivo da noi proposto.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi prego di riflettere un momento sul mostro che si sta costruendo in quest'Aula per quanto riguarda i rapporti tra il centro e la periferia, per il combinato disposto dell'articolo 20, proposto dalla Commissione, e l'articolo 22, che pone a carico delle regioni certi oneri. Ciò dipende crucialmente dai criteri con cui all'articolo 20 si decide, in modo che non posso che continuare a definire goliardico, la ripartizione del fondo. Osservate per un momento i criteri con cui viene ripartito il Fondo tra le regioni. Vi sono quattro componenti: le spese generali, in base ad una quota *pro capite* della popolazione residente, un fondo di sviluppo, un fondo di attività di rilievo, nonché una quota ulteriore. Questo fondo, se andiamo a guardare la storia della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, verrà dominato dal criterio della quota uniforme, ovvero del *pro capite* comune in tutte le regioni. Ebbene vediamo ora cosa succede per effetto dell'articolo 22, che introduce un onere per gli enti periferici se i costi che devono sostenere superano le quote assegnate.

Onorevoli colleghi, vorrei farvi riflettere sul fatto che i costi che in periferia vengono sostenuti dipendono anche dal fattore della mobilità dei cittadini: fino a prova contraria non esistono le gabbie di cura; è dunque possibile per i cittadini che vivono in diverse zone, andarsi a curare laddove ritengono più opportuno. Ma se un cittadino decide di salire — e ahimè voi sapete bene che il movimento è dal Sud al Nord — per esempio nella mia regione (l'Emilia-Ro-

magna) o nella regione Veneto per curarsi, queste cure avranno certi costi. Ma tali costi (sostenuti per curare i cittadini che vengono dalle altre regioni) non vengono riconosciuti nella quota di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, poichè questo viene ripartito non in base ai costi che in qualche modo incorporano anche la mobilità, ma viene esclusivamente ripartito in base ad un *pro capite*, quindi a mobilità zero. In base a tale sistema le regioni che sono importatrici o che ricevono malati da altre regioni si troveranno a sostenere un costo non riconosciuto dal Fondo e quindi scatteranno — vi prego di riflettere — delle barriere alla mobilità dei cittadini, perchè è chiaro che la regione che si vedrà arrivare da altre regioni dei cittadini per cura, sapendo che quel costo non le è riconosciuto, o metterà in atto barriere burocratiche per bloccare la mobilità o imporrà dei costi. Ci rendiamo conto di dove porterà questa ripartizione? Credo che stiamo ledendo il diritto fondamentale dei cittadini di andarsi a curare dove ritengono più opportuno. Poichè il Fondo sanitario nazionale non riconosce l'accantonamento di una quota per la mobilità, stiamo creando vere e proprie gabbie alla mobilità dei cittadini. Vi prego di riflettere su questo perchè credo che sia uno strumento finanziario gravemente iniquo e lesivo della libertà di tutti di farsi curare dove ritengono più opportuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 20 del testo della Commissione, proposto dal senatore Imbriaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 21 del testo della Commissione, proposto dal senatore Imbriaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 22 del testo della Commissione, proposto dal senatore Imbriaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 23 del testo della Commissione, proposto dal senatore Imbriaco e da altri senatori.

Non è approvato.

MORANDI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 24 del testo della Commissione, proposto sia dal senatore Imbriaco e da altri senatori che dalla stessa Commissione.

È approvato.

I disegni di legge risultanti dagli stralci testè approvati, nonchè i relativi titoli e l'assegnazione alle Commissioni permanenti saranno comunicati in una delle prossime sedute.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Secondo la prassi univocamente seguita in occasione delle precedenti discussioni della legge finanziaria, l'articolo 1 — che riguarda il limite massimo del saldo netto da finanziare con ricorso al mercato, gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, nonchè gli importi da iscrivere nei fondi speciali per i provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel 1984 — viene accantonato, per essere preso in esame al termine della discussione e delle deliberazioni sugli altri articoli.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere appli-

cata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1984 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

È approvato.

Art. 3.

Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1983 per la tassa erariale di circolazione dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.

Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1984, in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

È approvato.

Art. 4.

Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1984.

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti:

Al primo comma, ottava riga, dell'emendamento 4.1, sostituire la cifra: « 50 » con l'altra: « 46 ».

4.1/1 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1984, l'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere versato nel mese di maggio e nel mese di novembre, in due parti corrispondenti ciascuna al 50 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

I soggetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare i versamenti nel quinto e nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso.

Il versamento non deve essere eseguito se di importo superiore a lire ventimila, per quanto riguarda l'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e a lire cinquantamila per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato alle scadenze stabilite in due parti corrispondenti ciascuna al 50 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente ».

4.1 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

Da parte dei senatori Pollastrelli, Bonazzi, Cannata, Giura Longo, Morandi, Pollini, Segà e Vitale è stato presentato il sub-emendamento 4.1/1, tendente a sostituire all'ottava riga dell'emendamento 4.1 la cifra « 50 » con la cifra « 46 ».

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

POLLASTRELLI. Se mi permette, signor Presidente, oltre agli emendamenti 4.1 e 4.1/1 vorrei illustrare anche i nostri emendamenti 7.0.1 e 7.0.2, per poter così svolgere un discorso più generale ed organico, nonchè per un'economia di tempo.

PRESIDENTE. Mi sembra che ciò sia conforme al principio di economicità dei nostri lavori.

POLLASTRELLI. Per illustrare gli emendamenti che abbiamo presentato al titolo secondo, riguardante la manovra proposta dal Governo con la legge finanziaria in materia di entrate, è necessario fare riferimento al giudizio che il Gruppo comunista ha già avanzato su questa manovra più complessiva che riguarda le maggiori entrate che il Governo ha inserito con la legge finanziaria.

Abbiamo detto, e qui dobbiamo riconfermare, che la manovra sulle entrate, realizzate attraverso gli articoli del titolo secondo, da parte del Governo è blanda e non sufficiente, a nostro avviso, ad affrontare i problemi relativi al risanamento della finanza pubblica.

Si tratta infatti, nella sostanza, di *una tantum* che diventano *una semper*, con trascinamenti annuali di voci di entrata decise nel 1982, riconfermate nel 1983, riprodotte ancora sempre come *una tantum* e non in modo definitivo anche per il 1984, il tutto per un ammontare di oltre 7.500 miliardi rispetto al totale delle maggiori entrate previste dal Governo che corrispondono circa al 55 per cento delle nuove entrate tributarie. Io credo che già da questa considerazione si avvalorì ancora di più la tesi

dell'inefficienza e dell'inefficacia delle misure predisposte dal Governo sul fronte delle entrate.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pollastrelli, se la interrompo.

Comunico all'Assemblea che dal prescritto numero di senatori è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 7.0.2. Poichè tale votazione verrà effettuata mediante procedimento elettronico, da questo momento decorrono i 20 minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Senatore Pollastrelli, la prego di continuare.

POLLASTRELLI. Il relatore sostiene nella sua relazione a proposito di entrate che il maggiore prelievo tributario è indirizzato in maniera prevalente ai redditi da imprese industriali e finanziarie e al lavoro autonomo, ma dimentica che la metà delle maggiori entrate sono proroghe di imposte già decise da due anni e che colpiscono generalmente la platea di tutti i redditi compresi quelli da lavoro dipendente e da pensione.

In questo modo, a nostro avviso, il Governo ha rinunciato ad una politica di serio incremento delle entrate, capace di accrescere le risorse finanziarie a disposizione e di incidere sul *deficit* di esercizio e sul debito pubblico attraverso un'effettiva diminuzione dell'evasione e dell'erosione fiscale ed anche attraverso misure di finanza straordinaria, e conseguentemente rinuncia con questa manovra sulle entrate ad una politica di effettivo e qualificato rilancio degli investimenti, dello sviluppo e dell'occupazione.

Noi abbiamo avanzato un'altra manovra, alternativa a questa, anche sul fronte delle entrate: abbiamo proposto di mantenere costante un punto e mezzo di andamento in percentuale sul prodotto interno lordo del *trend* delle entrate tributarie dell'ultimo triennio, con un ulteriore aumento sulle entrate complessive di un punto sul prodotto interno lordo per tre anni per mantenere

costante un maggiore prelievo di due punti e mezzo.

Parte di questa manovra sulle entrate, alternativa a quella del Governo, è costituita dagli emendamenti che abbiamo presentato al titolo secondo e che tra poco illustrerò.

All'interno della manovra più complessiva, abbiamo ritenuto di dover sovrastimare alcune entrate tributarie, così come sono state apposte nel bilancio, così come abbiamo proposto e proponiamo, per esempio, con l'emendamento 4.1, una maggiorazione di acconto dell'autotassazione dal 90 al 100 per cento ed in due rate, anzichè in una: ossia effettuarla nel mese di novembre e nel mese di maggio. Inoltre, con il quarto comma dell'emendamento 4.1 intendiamo mantenere e rendere definitiva la proposta, avanzata dal Governo e già approvata dal Senato, in materia di imposta sostitutiva da rendere definitivamente versata all'erario, da parte degli istituti di credito, al 100 per cento, anzichè al 90 per cento, come era negli anni scorsi.

Con queste due proposte, noi individuiamo una maggiore entrata per l'erario e, soltanto con una modifica di carattere tecnico ed organizzativo del prelievo dell'imposta, senza quindi inventare altri balzelli ed altre imposizioni, o comunque altre nuove imposte, avremo in più ben 2.500 miliardi, dei quali 1.700 miliardi derivanti da una maggiore entrata per cassa nell'anno 1984 e successivi ed 800 miliardi di maggior risparmio, da parte dell'erario, per non dover ricorrere ad anticipazioni, a seguito appunto di questa anticipazione maggiore effettuata con l'autotassazione d'acconto e con l'aumento dell'imposta sostitutiva. L'aumento delle entrate, che noi proponiamo nel complesso delle proposte che avanziamo, riguarda quindi non nuove imposte, bensì una organizzazione diversa di prelievo che realizzi un recupero serio sul fronte dell'evasione fiscale, dell'erosione della massa imponibile. Attraverso l'emendamento 4.1, dunque, andiamo ad individuare una massa di maggiori entrate tali da permettere veramente un risanamento della finanza pubblica, per procedere all'obiettivo che si propone lo stesso Governo.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue POLLASTRELLI). Ecco quindi perchè insistiamo sull'emendamento 4.1 e perchè eventualmente proporremo anche un emendamento subordinato che, mantenendo inalterata la percentuale del prelievo, anticipi di sei mesi il versamento all'erario, facendo risparmiare 800 miliardi.

Con l'emendamento 7.0.1 prevediamo una riduzione per quanto riguarda l'onere per l'erario di 200 miliardi, riducendo gli aggi esattoriali agli esattori sui versamenti diretti che essi fanno in esattoria, mentre, con l'emendamento 7.0.2, chiediamo la correzione e la proroga delle detrazioni soggettive da imposta anche per il 1984, in rapporto all'andamento dell'inflazione per i lavoratori dipendenti, una correzione che è doverosa per il recupero del *fiscal drag*.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti.

CAROLLO, *relatore*. Sono contrario agli emendamenti.

POLLASTRELLI. Al principale e al subordinato?

CAROLLO, *relatore*. È evidente.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il Governo è contrario agli emendamenti e nello stesso tempo deve far presente che la materia sta effettivamente formando oggetto di ponderazione e forse si giungerà a una soluzione che riteniamo tecnicamente più idonea anche per evitare pluralità di accon-

ti che sono piuttosto pesanti per i contribuenti e computi che sono altrettanto pesanti. Infatti, il calcolo del 46 per cento non è privo di difficoltà in confronto a calcoli su percentuali arrotondate. Quindi, ripeto, il Governo è contrario pur dichiarando che questa materia è oggetto di esame per soluzioni di tipo diverso, anche se in parte indirizzate a finalità analoghe, e si riserva di riesaminare l'argomento e di presentare proposte adeguate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1/1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

CALICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre

1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1984.

Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo è esclusiva spettanza dell'erario.

È approvato.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono raddoppiati:

a) i diritti di verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verifica prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, sono raddoppiati i diritti di verifica periodica biennale dei pesi e delle misure sta-

biliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600.

È approvato.

Art. 7.

Chiunque intende fruire di deduzioni, di detrazioni o agevolazioni di qualsiasi natura o di assegni e indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Il godimento dei benefici di cui al comma precedente è condizionato alla presentazione da parte del soggetto interessato di apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla corresponsione delle somme non pagate, alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento delle prestazioni ricevute, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a dieci volte l'importo delle somme indebitamente percepite o non pagate.

Al pagamento della pena pecuniaria, nella stessa misura, sono tenuti coloro che concedono i benefici senza che l'interessato abbia presentato la dichiarazione di cui al comma precedente.

Con decreti ministeriali, nell'ambito di specifiche competenze, saranno determinate le caratteristiche ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni.

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

7.1 PISTOLESE, MITROTTI, BIGLIA, FILLETTI, GIANREGGARIO, GRADARI, MARCHIO, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, ROMUALDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PISTOLESE. Signor Presidente, intendo annunciare il ritiro dell'emendamento 7.1, presentato da me e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.
E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 7.0.1:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

« Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta la seguente lettera:

" i) le ritenute effettuate dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".

Al primo comma, punto 1), dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sostituire la dizione: " e h) " con la dizione: " h) e i) " ».

7.0.1 GIURA LONGO, POLLASTRELLI, CANATA, POLLINI, BONAZZI, VITALE, SEGA, CALICE

Ricordo che tale emendamento è stato già illustrato. Pertanto, invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CAROLLO, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 7.0.2:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

« In rapporto alla differenza tra il tasso di inflazione programmato per l'anno 1983 e quello effettivamente realizzatosi nell'anno stesso, e in rapporto al tasso d'inflazione programmato per il 1984, rispetto al 1983, calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 gennaio 1984, sono stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1984, con un aumento del 12 per cento sui corrispondenti importi fissati con l'articolo 3 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, i nuovi importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonché i nuovi importi della ulteriore detra-

zione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

I sostituti d'imposta devono procedere all'applicazione delle disposizioni del presente articolo non oltre il terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli eventuali conguagli di imposta relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1984, devono essere effettuati per un importo non inferiore ai tre quarti del loro ammontare, contestualmente alla prima applicazione delle disposizioni medesime e, per la quota residua, nel mese di dicembre 1984.

È abrogato l'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 ».

7.0.2 CHIAROMONTE, POLLASTRELLI, CALICE, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE

Ricordo che tale emendamento è stato già illustrato.

CHIAROMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAROMONTE. Se mi consentite, vorrei anticipare una brevissima dichiarazione di voto. Questo nostro emendamento aggiuntivo — voglio renderlo un po' più esplicito rispetto a quello che si può comprendere con una lettura affrettata — tende a ripristinare per il 1984 il meccanismo che è stato usato, sulla base anche di un decreto del Governo, adottato d'accordo con il movimento sindacale, per la restituzione del drenaggio fiscale ai lavoratori dipendenti: quindi tende a ripristinare le condizioni che sono valse nel 1983, cioè a dire acconti versati ai lavoratori nel corso dell'anno e conguaglio a fine anno.

Nella trattativa che seguì l'accordo del 22 gennaio 1983, il Governo e il movimento sindacale trovarono un'intesa su questo punto. Senonchè non fu precisato bene allora cosa sarebbe successo nel 1984. Noi chiediamo puramente e semplicemente di adottare per il 1984 lo stesso sistema che è stato usato per il 1983.

Vorrei fare osservare ai colleghi che la maggioranza di questa Assemblea ha già respinto la nostra proposta di stralcio per l'articolo che riguarda l'indicizzazione delle pensioni, nel quale, a parte il problema di merito che riguarda le pensioni, la questione vera è che si vuole modificare la scala mobile in un punto molto significativo. Ora credo che l'Assemblea dovrebbe accogliere il nostro emendamento anche per evitare — lo dico al Governo, lo dico alla maggioranza e lo dico al Gruppo socialista in particolare — di poterci trovare di fronte, fra dieci giorni, ad un incontro tra sindacati e Governo che in partenza corra il rischio di diventare inutile. Prego quindi caldamente i colleghi della maggioranza di voler approvare questo emendamento che non fa altro che ripristinare per il 1984 il meccanismo che è stato usato, dopo l'accordo tra il Governo e i sindacati, per il 1983.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore dell'emendamento presentato dai senatori del Partito comunista, riconfermando, in questo momento, un atto di grande responsabilità. E da tenersi presente che, allo stato attuale della legislazione, si potrebbe ancora discutere sulla automatica applicabilità del decreto che recepiva l'accordo sindacale; un eventuale rigetto dell'emendamento in parola comporterebbe una preclusione di fatto, anche legislativa, della possibilità di operare per il 1984 alla stessa maniera in cui si è operato nel 1983, in virtù di un accordo tra Governo e sindacati. Quindi delle due l'una: o l'emendamento è ac-

colto e si fa chiarezza in materia legislativa o l'emendamento non viene accolto dalla maggioranza e in questo caso rimarrebbe preclusa la possibilità, che già esiste concretamente nella legislazione attuale, di vedere anche per il 1984 beneficiare i lavoratori di una misura intesa a porre rimedio agli effetti dell'inflazione sui redditi.

Sono questi i motivi che non solo ci inducono a votare a favore, se l'emendamento verrà posto in votazione, ma a raccomandare all'Assemblea, in adesione a quanto già illustrato dal senatore Chiaromonte, l'opportunità che questo emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CAROLLO, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il Governo è contrario e, devo aggiungere, nettamente contrario perchè con la conversione in legge del decreto del 1983 è stato stabilito un sistema di adeguamento delle detrazioni fisse, che dovrà operare a seguito di un decreto ministeriale che dovrà essere emesso entro il 10 dicembre del 1984 e che avrà l'effetto di adeguare queste detrazioni per il 1984.

CHIAROMONTE. Per la fine d'anno.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. È quello che sto dicendo: il 10 dicembre non è l'inizio dell'anno, ma è la fine; ci arriviamo tutti, essendo dicembre l'ultimo mese dell'anno. L'effetto che si creerà sarà questo: opererà nel conguaglio che deve avvenire sulla tredicesima mensilità e sulla mensilità di dicembre, quindi opererà sul gettito del 1985 e non su quello del 1984. Per di più questo avviene con riferimento alla perdita di valore della moneta, all'inflazione del 1984 in confronto a quella del 1983, nei mesi stabiliti di riferimento, ma non fa riferimento ad un ulteriore elemento quale

può essere l'inflazione effettiva e non quella programmata.

Questo è un emendamento che ha un gravissimo costo in termini di gettito per l'anno 1984, estremamente pesante, e per questo chiedo che sia respinto perchè creerebbe dei problemi gravissimi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.2.

SCEVAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Vogliamo dire che l'argomento proposto da questo emendamento ci trova sensibili e molto interessati. Ricordo a me stesso che su questo problema l'anno scorso i socialisti non furono secondi a nessuno nel sostenere l'esigenza di riconoscere ai lavoratori le conseguenze negative dell'inflazione e quindi quel problema che fu definito del recupero del *fiscal drag*. Siamo molto sensibili, molto attenti e molto interessati, e non abbiamo cambiato opinione: la riconfermiamo in questa sede. Tuttavia voteremo contro e non perchè si sta realizzando una collusione del Movimento sociale con voi comunisti, ma per le motivazioni che il Governo con molta chiarezza ha portato.

C'è anche un'altra ragione per questo nostro atteggiamento, ci sia consentito di dirlo e sottolinearlo: noi socialisti crediamo molto in un rapporto dialettico tra Governo e sindacati nella ricerca di soluzioni adeguate riguardanti i lavoratori. Sosteniamo l'esigenza che questo rapporto si esprima continuamente, sappiamo — e credo che questo lo vogliamo tutti — che prossimamente si aprirà tra Governo e sindacati un discorso molto importante per l'economia del nostro paese. Può essere che in quella sede anche questo argomento sia oggetto di attenzione e di discussione: quella è la sede opportuna per trovare eventualmente soluzioni migliori di quelle già previste, anche con il nostro apporto.

Queste sono le ragioni per le quali il nostro voto sarà contrario, nell'auspicio che nel confronto tra Governo e sindacati possano trovarsi anche su questo terreno eventuali soluzioni migliori.

COLELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLELLA. La sensibilità espressa dal senatore Scevarolli a nome del Gruppo socialista trova interessato il Gruppo della Democrazia cristiana.

CHIAROMONTE. Qui le parole si spreca-
no. Votate invece!

COLELLA. Non sprechiamo parole. Devo dirle, dopo questa affermazione, che sosterrò che mi trovo d'accordo con le dichiarazioni del ministro Visentini. Il problema non si pone oggi. Le dichiarazioni del ministro delle finanze Visentini trovano d'accordo il Gruppo della Democrazia cristiana con la stessa sensibilità manifestata dal Gruppo socialista. Il problema indubbiamente verrà posto dalle organizzazioni sindacali nella competente sede, di qui a pochi giorni, il 4 dicembre. (*Interruzione del senatore Chiaromonte*). Ribadisco dunque il nostro accordo sulle dichiarazioni del Ministro che nulla tolgono a quello che dovrà farsi in quella data.

RIVA MASSIMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore dell'emendamento in quanto ne condivide l'impianto generale. D'altronde, dal dibattito svoltosi in quest'Aula e dalle ultimissime dichiarazioni di voto traiamo un motivo in più a favore di questo emendamento: sottrarre il paese alla minaccia di una involuzione verso gestioni corporative, verso intese di tipo corporativistico che si vorrebbero ri-

servare a questo genere di materia, come qualcuno ha fatto capire.

Col nostro voto approviamo il contenuto dell'emendamento e rivendichiamo la sovranità del Parlamento in materia fiscale, sottraendola ad accordi separati tra parti sociali. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

SAPORITO. Questo è molto grave.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Miana, Bisso, Vecchi, Chiaromonte, Calice, Cannata, Giacchè, Martorelli, Giura Longo, Chiarante, Maffioletti, Pollastrelli, Bonazzi, Mascagni, Cascia, Margheri, Cossutta, Nespoli, Grossi e Morandi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 7.0.2 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Alberti, Alici, Aliverti, Anderlini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Baiardi, Barsacchi, Battello, Bausi, Bellafiore, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernassola, Biglia, Bisaglia, Bisso, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Bozzello Verole, Brugger, Bufalini, Buffoni, Butini,

Cali, Calice, Campus, Canetti, Cannata, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Cassola, Castelli, Cavaliere, Cavazzuti, Ceccatelli, Cerami, Chieri, Chiarante, Chiaromonte, Ciminio, Codazzi, Colella, Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Condorelli, Con-
soli, Cossutta, Covatta, Covi, Crocetta,

De Cinque, Degan, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Della Porta, De Martino, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, D'Onofrio,

Evangelisti,

Falcucci, Fallucchi, Fanfani, Fanti, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fimo-

gnari, Fiocchi, Flamigni, Fontana, Foschi, Fossor, Fracassi, Frasca,

Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giacchè, Giacometti, Gioino, Girardi, Giugni, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Grassi Bertazzi, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio,

Ianni, Iannone,

Jervolino Russo,

Kessler,

Lapenta, Leopizzi, Lipari, Lombardi, Lotti,

Maffioletti, Mancino, Maravalle, Margheri,

Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Martorelli, Mascagni, Mascaro, Masciadri, Melandri, Melotto, Meriggi, Mezzapesa, Miana, Milani Eliseo, Mitterdorfer, Mondo, Montalbano, Morandi, Muratore, Murmura,

Nepi, Nespolo, Novellini,

Ongaro Basaglia, Orciari, Orlando, Ossicini,

Pacini, Padula, Pagani, Panigazzi, Papalia, Pasquini, Pastorino, Patriarca, Pavan, Perna, Petrara, Petrilli, Pieralli, Pinto Michele, Pintus, Pollastrelli, Pollidoro, Postal, Procacci,

Ranalli, Rasimelli, Rastrelli, Riggio, Riva Massimo, Romei Carlo, Romei Roberto, Rossanda, Rossi, Ruffilli, Ruffino, Rumor, Russo,

Salvato, Sandulli, Santalco, Santonastaso, Saporito, Scamarcio, Scardaccione, Scevarolli, Scoppola, Sega, Segreto, Sellitti, Signorello, Spano Roberto, Spitella, Stefani,

Tambroni Armaroli, Tarabini, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Tomelleri, Toros, Torri, Triglia, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Valitutti, Valori, Vassalli, Vella, Venanzetti, Venturi, Viola, Visconti, Vitale, Volponi,

Zaccagnini, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Conti Persini, Crollanza, Finocchiaro, Malagodi, Mazzola, Monsellato, Prandini, Tonutti, Vernaschi, Palumbo, D'Agostini, Salvi, Tanga, Colombo Vittorino (L.), Castiglione, Angelin, Ricci, Alfani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Vecchietti, D'Amelio, Fontanari e Pasquino.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 7.0.2, presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori.

Senatori votanti	225
Maggioranza	113
Favorevoli	91
Contrari	133
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti:

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

Art. 8.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 43,82 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le Regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti alle Regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella

legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle Regioni interessate.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1984 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1983 maggiorate del 10 per cento.

Nella lettera b), primo comma, dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, le parole da: « il costo effettivo del servizio » a : « annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « annualmente il costo effettivo del servizio nella misura che verrà stabilita ogni triennio ».

Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 3.446 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il predetto importo è finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle Regioni interessate.

Il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto per l'anno 1982, determinato in via provvisoria in lire 2.900 miliardi dall'articolo 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è definitivamente determinato in lire 2.922 miliardi; gli importi di cui al secondo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto-legge, non utilizzati per lire 88,5 miliardi per la determinazione definitiva del predetto fondo, vengono destinati al finanziamento del fondo relativo all'anno 1983.

L'importo di lire 2.900 miliardi del fondo per i trasporti relativo all'anno 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è elevato a lire 3.132,5 miliardi, di cui lire 144 miliardi sono iscritte nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1984. Sono abrogati i commi 5.1, 5.2, 5.3 dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. Le regioni possono corrispondere un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo all'anno 1983 superiore a quello attribuito nell'anno 1982 esclusivamente alle aziende che hanno applicato, non oltre il 15 maggio 1983, gli adeguamenti tariffari previsti dall'articolo 31 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

I disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1981, n. 151, devono essere coperti dalle regioni o province autonome mediante adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati o con prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni

a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Nella lettera b), primo comma, dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, dopo le parole " stabilita annualmente " sono aggiunte le seguenti: " nel quadro di un programma triennale " ».

8.1 STEFANI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLASTRELLI, POLLINI, SEGA, VITALE

Al sesto comma, sostituire la cifra « 3.446 » con l'altra: « 3.632 ».

8.2 STEFANI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLASTRELLI, POLLINI, SEGA, VITALE

Al decimo comma, sostituire la cifra « 3.132,5 » con l'altra « 3.302 »;

dopo le parole « esclusivamente alle aziende che hanno » inserire la seguente « già »; sopprimere le parole « non oltre il 15 maggio 1983 ».

8.3 STEFANI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLASTRELLI, POLLINI, SEGA, VITALE

Sopprimere l'undicesimo comma.

8.4 STEFANI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLASTRELLI, POLLINI, SEGA, VITALE

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

STEFANI. Signor Presidente, illustrerò, nel mio intervento, gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.

Ci siamo trovati, in questa occasione, di fronte ad un emendamento presentato dal Governo che tocca direttamente tutte le questioni inerenti al titolo terzo riguardante la

finanza locale. L'impalcatura del disegno di legge era concepita in modo che ai comuni per il 1984 venisse attribuita la possibilità di avviare l'autonomia impositiva. Venendo a mancare per il 1984 la possibilità per i comuni, in carenza di legge, di avviare tale autonomia, nonchè quello che era stato ampiamente chiamato l'avvio dell'autonomia impositiva, ossia la sovrimposta sulla casa, tutto il meccanismo deve essere attentamente riconsiderato. Altrimenti la prevista possibilità per i comuni di realizzare un incremento del 10 per cento attraverso trasferimenti dallo Stato e attraverso una propria capacità impositiva non sarà assolutamente realizzabile.

Stando così le cose si creerà una situazione molto differenziata fra i comuni, se non si rivede il meccanismo previsto attualmente. Già alcuni comuni hanno tentato di realizzare dei bilanci simulati per il 1984 e l'incremento previsto in tale modo si aggira, per i grandi comuni del Nord, attorno al 6, al 7 o all'8 per cento. Qui bisogna intendersi: credo che da parte delle associazioni dei comuni nel corso di questi anni vi sia stato un rispetto rigoroso dei tetti fissati (prima il 16, poi il 13, poi, per il 1984, il 10 per cento). Mi sembra che nessuno possa negare che questo è l'unico comparto della spesa pubblica nel quale i tetti sono stati rispettati, nel senso che la spesa di funzionamento e le spese per il personale erano ogni anno superiori agli incrementi previsti dell'inflazione e quindi superiori ai trasferimenti che venivano conferiti dallo Stato. Si è avuta perciò in questi anni in tutti i comuni una restrizione effettiva della spesa, sia della spesa corrente che della spesa di investimento. A seguito del fatto che i comuni hanno dovuto sostenere spese per il personale e spese di funzionamento superiori al tetto programmato di inflazione e anche per il fatto che ai comuni per legge non viene trasferito in corso d'anno l'ammontare dei trasferimenti previsti, avviene che già oggi numerosi comuni sono costretti a delle anticipazioni di tesoreria e a pagare, per queste, i relativi interessi, sicchè avremo una sorpresa alla fine di quest'anno e cioè

che numerosi piccoli e medi comuni avranno i loro bilanci fittiziamente in pareggio.

Credo che dobbiamo essere seriamente preoccupati di questo fatto, perchè si va a determinare, in questo stato di precarietà, di incertezza e di confusione, una situazione di profondo disagio che va ad alimentare una parte del debito pubblico cosiddetto sommerso.

A questo punto viene a mancare per il 1984, non per colpa dei comuni, la facoltà dell'autonomia impositiva; e qui voglio aprire una parentesi. Lo abbiamo detto lo scorso anno e vogliamo ripeterlo anche quest'anno: noi comunisti siamo d'accordo, al pari di tutte le associazioni autonomistiche del paese, nel ritenere che l'autonomia impositiva vada applicata. La legge di riforma tributaria prevedeva fin dal 1978 questa applicazione e se essa a tutt'oggi non si è ancora realizzata, la responsabilità non è certamente da addossare ai comuni, ma al fatto che in sede di Governo, e delle varie maggioranze, su questa area impositiva si sono espresse nel corso degli anni varie, diverse e contrastate opinioni. Abbiamo avuto senatore di tale situazione anche nel corso di queste settimane, in cui abbiamo assistito ad una specie di disputa tra il ministro Gorria e il ministro Visentini e in cui si è arrivati all'assurdo di riproporre per il 1984 con un decreto-legge la facoltà di imporre tasse da parte dei comuni.

Credo che se continuiamo a muoverci in questo modo così astratto è superficiale corriamo il pericolo che nemmeno per il 1985, ministro Visentini, i comuni potranno avviare l'autonomia impositiva. Qui bisogna che ci intendiamo: l'autonomia impositiva ai comuni deve essere un qualche cosa che si aggiunge al prelievo che già attualmente lo Stato compie oppure si tratta di andare a vedere l'insieme di tale prelievo? Questa mi sembra che sia anche la posizione che, giustamente a mio parere, sostiene il ministro Visentini. Se si vuole quindi considerare l'insieme di questo prelievo, bisogna attentamente vedere, da un lato, qual è la parte di questo prelievo che viene affidata ai comuni — valutando la possibilità di un prelievo in aumento o in difetto — e dal-

l'altro lato realizzare una cosa fino ad oggi non ancora realizzata e cioè chiamare tutti i comuni a concorrere alla manovra del prelievo complessivo sotto l'aspetto sia dell'accertamento di fronte alle evasioni che dell'applicazione in modo equo delle varie imposte. Ma mi sembra che su questo piano le posizioni siano ancora lontane.

Il Presidente del Consiglio con la sua lettera di messaggio all'assemblea dei comuni d'Italia di Sorrento ha affermato che bisogna andare verso questa autonomia impositiva, che bisogna farlo in modo meditato e che per quest'anno il Governo farà fronte ai trasferimenti necessari ai comuni attraverso nuovi prelievi. Però qui sta accadendo una cosa che non è mai successa in tutti questi otto anni, dal momento che per quello che riguarda la finanza locale si va avanti di anno in anno con un decreto relativo alla formazione dei bilanci. Oggi siamo in sede di discussione della legge finanziaria e abbiamo una legge finanziaria che si muove ancora nell'impostazione di una autonomia impositiva per i comuni che non esiste.

Il ministro Visentini ha detto che è improponibile il ripetersi della sovrimposta sulla casa e a questo proposito, signor Ministro, noi lo scorso anno dicemmo, in primo luogo, che era mistificatorio presentare questa sovrimposta come l'avvio dell'autonomia impositiva ed i fatti oggi lo confermano; in secondo luogo, dicemmo che avremmo messo in vita un meccanismo per un anno che, sia per il contenzioso che sarebbe andato ad alimentare, sia per quello che avrebbe rappresentato come costo di impianto, sia per quello che avrebbe riguardato le detrazioni dell'ILOR, alla fine non sarebbe forse riuscito neppure a far pareggiare i costi con le entrate. Quindi abbiamo messo insieme una mistificazione per quello che riguarda l'autonomia impositiva; un impianto per un anno che non può andare avanti. E, in effetti, sulle spalle dei comuni, abbiamo perso ancora un anno per avviare l'autonomia impositiva, mentre il ministro Visentini promette di mettersi al lavoro, col tempo e la meditazione necessari, data la delicatezza del problema, per tentare di avviare questo processo per il 1985.

Stando così le cose, ci siamo mossi in una logica che prende l'avvio da un punto di partenza che mi sembra da tutti acquisito e cioè che per il 1984 bisogna garantire il 10 per cento in più dei trasferimenti. Però, se per il 1984 bisogna garantire questo 10 per cento, vorremmo chiedere che le proposte, che sono state presentate, siano meglio illustrate. Si tratta anche di vedere, signor Presidente, se non valga la pena, alla luce di queste proposte, di soprassedere, nell'esame della nostra discussione, per fare, in seguito, una discussione più approfondita, con maggiore cognizione, perchè la nostra prima impressione è che con queste misure non si riesca a garantire certamente il 10 per cento in più dei trasferimenti.

Questa, onorevole Ministro, è una prima questione. La seconda è che non c'è soltanto da garantire il 10 per cento per i comuni, per cui noi, al riguardo, abbiamo presentato questa serie di emendamenti, ma esiste anche un problema relativo ai trasporti. Con riferimento a tale argomento, qui stiamo assistendo ad una vicenda incredibile. Bisogna che la maggioranza si esprima con chiarezza. Se non volete ripristinare il fondo dei trasporti dovete infatti dire che — rispetto al livello del 13 per cento dello scorso anno e rispetto al livello necessario di un trasferimento del 10 per cento, in aggiunta al 13 per cento dello scorso anno — intendete che le aziende dei trasporti possano realizzare condizioni di funzionamento attraverso un'elevazione del costo del biglietto. Ma credo che nessuno se la senta di avanzare una proposta che preveda dei costi dei biglietti veramente assurdi.

A questo punto, quindi, occorre maggiore chiarezza da parte del Governo, sia per quello che riguarda la certezza dei trasferimenti del 10 per cento ai comuni, sia per quello che riguarda il fondo dei trasporti, sia per le modifiche da apportare all'interno di un meccanismo che non prevede più, per il 1984, questa autonomia impositiva. E credo, onorevole ministro Visentini, che dovremmo qui assumere tutti insieme un impegno per vedere se è possibile considerare il 1984, una volta risolti con chiarezza questi nodi, come un anno di transizione per arri-

vare, nel 1985, ad avviare l'autonomia impositiva. Lei converrà però che un problema così complesso e così delicato richiede anche una partecipazione attiva dei comuni, degli enti locali, dei destinatari di questo provvedimento perchè, nella migliore delle ipotesi, anche arrivando all'approvazione di questi provvedimenti nel corso del 1984, riservando al loro esame una corsia particolare, non riusciremo facilmente a rimettere in movimento, all'interno dei comuni, un meccanismo che realizzi l'autonomia impositiva quando ingiustamente nel 1970 tutti i comuni sono stati costretti a sciogliere tutte le strutture che avevano e che avevano funzionato bene. Mi chiedo quindi se non sia il caso già fin da adesso, onorevole Ministro, di pensare che obiettivamente una transizione non può essere limitata soltanto al 1984 perchè ormai mi sembra che dobbiamo evitare di prenderci in giro. Da otto anni ormai sentiamo dichiarazioni di volontà secondo le quali quello sarebbe stato veramente l'ultimo anno e ci siamo accorti che invece si trattava sempre del penultimo.

Allora proviamo a vedere se in questo campo è possibile aprire una pagina abbastanza realistica, nella ricerca del completamento di questa importante fase di riordino dell'amministrazione locale la cui finanza non è un aspetto secondario e tanto meno separato dalla legge generale di riordino delle autonomie. Possiamo varare due provvedimenti separati ma una mano deve sapere cosa fa l'altra perchè il nuovo ruolo del comune non può essere indifferente al modo in cui esso ottiene i mezzi finanziari relativi all'esercizio delle proprie funzioni. E siccome anche per l'altro provvedimento — e al riguardo sono abbastanza scettico — c'è un impegno a far sì che per le elezioni del 1985 vi sia la nuova legge di riordino — cosa che ritengo non facile e abbastanza complessa, non meno di quella della legge sull'autonomia finanziaria — gradirei sentire che cosa pensa al riguardo il Governo e in modo particolare il Ministro delle finanze.

Credo che non possiamo, stando così le cose, non sostenere fino in fondo l'impostazione che, su questa linea, si articola nei vari emendamenti che abbiamo presentato,

ai fini di un reale confronto che vogliamo augurarci. Lei saprà, onorevole Ministro, che su tale questione all'interno di tutte le associazioni delle autonomie c'è una posizione molto semplice, molto chiara ed unitaria che noi abbiamo cercato di recepire e di esprimere attraverso i nostri emendamenti. Sarebbe opportuno che questo nostro confronto potesse svilupparsi nel modo più ampio e più chiaro possibile perchè è interesse di tutti togliere i comuni e le province da questo stato di incertezza e di precarietà. I comuni dovevano presentare i loro bilanci per il 15 di novembre. Andiamo su una strada che quasi certamente anche per quest'anno porterà all'approvazione dei bilanci dei comuni nel prossimo semestre. Che cosa comporta questo ai fini della loro capacità di intervento sulle situazioni socio-economiche delle loro comunità, tutti lo avvertiamo perchè ai mezzi già così ridotti e precari si aggiunge una situazione di incertezza per tutti quegli operatori economici che fondano la loro attività in riferimento alle amministrazioni comunali e che vengono ad averne nocimento con tutto quello che ciò comporta sulla situazione generale del paese.

Quindi quando noi affrontiamo un problema come questo, non parliamo solo della finanza locale, ma parliamo di uno dei punti fondamentali della manovra finanziaria, non solo per l'entità dei trasferimenti ma anche per l'entità e gli obiettivi che con questa manovra bisogna perseguire. Pertanto, chiediamo in questo momento della discussione che si esca prima di tutto dall'ambiguità che abbiamo avuto fino ad oggi, che si dica chiaramente come si intende procedere, che si dica chiaramente, in quanto non si può rinviare ulteriormente questo problema, come il Governo intende reperire i mezzi che sono venuti a mancare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, credo che per quanto riguarda l'emendamento 8.1 sia

necessario un brevissimo chiarimento. Questo emendamento è una variante, a nostro parere più corretta, dell'emendamento da noi presentato e già accolto dalla Commissione e dal Governo in sede di Commissione. L'emendamento che era stato precedentemente accolto modifica la legge n. 151 che è la legge quadro per il trasporto pubblico, introducendo il criterio secondo cui il decreto del Ministero dei trasporti, con il quale viene stabilita la quota dei costi del servizio di trasporto che deve essere coperta con le entrate, viene determinato annualmente. La proposta che è stata accolta dalla Commissione modifica i termini di durata del decreto trasformandolo in un decreto triennale. Noi proponiamo, anche su suggerimento delle associazioni rappresentative delle aziende di trasporto, che, pur mantenendo l'esigenza di un quadro programmatico triennale, il decreto debba essere ripetuto annualmente ottenendo così il risultato di avere un aggiornamento periodico annuale del rapporto costi-ricavi e di offrire alle aziende un quadro triennale secondo cui amministrare e gestire il proprio bilancio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CAROLLO, *relatore*. Signor Presidente, so bene che a quest'ora e su questi argomenti si è noiosi quando si precisano alcuni propri giudizi; però, a seguito dell'intervento del collega Bonazzi relativo all'emendamento 8.1 e relativo anche al concetto di autonomia impositiva, ho il dovere di esprimere, sia pur telegraficamente, sapendo — lo ripeto — di essere noioso, qualche considerazione che riguarda la mia parte politica e anche la Commissione nel suo complesso.

È stato qui detto che questi emendamenti discendono da una concezione della autonomia impositiva che è stata anche spiegata, e ciò che è stato detto non è di poco conto, ma è rivoluzionario. Infatti, si ritiene di poter attribuire agli enti locali poteri costruttivi della finanza pubblica in maniera primaria, tanto primaria che la finanza sta-

tale finirebbe con l'essere il derivato dell'impostazione costruita dalla finanza periferica. Ciò si può anche affermare, sulla base di accordi e in un quadro di interessi generali, però si verrebbe a modificare in termini assolutamente opposti la riforma del 1973, quando fu proprio lo Stato che si prese carico di garantire agli enti locali le dimensioni finanziarie necessarie derivate, evidentemente, dal quadro della situazione economica generale.

Invece, secondo l'impostazione appena data, il quadro delle esigenze statali generali sarebbe determinato e condizionato da quello dell'autonomia impositiva locale, che finirebbe con l'essere assolutamente primario rispetto a quello nazionale. Sarebbe in sostanza una riforma opposta a quella del 1983. Si è padroni di far sì che la politica finanziaria pubblica e la manovra relativa possano essere derivate da quella che andrebbero a definire gli enti locali; ma credo debba considerarsi ben più cautelante e garante una autorità centrale che risponde di tutte le esigenze dell'economia della società e del paese, che non una realtà locale la quale, per quanto attiene il quadro finanziario generale, possa avere delle possibilità determinanti da considerare assegnate in via definitiva: penso che tutto si sconvolgerebbe, ma naturalmente non è questo il momento di approfondire problematiche di questo tipo. Dico soltanto che il tema che è stato posto e che è ispiratore di questi emendamenti non è di poco conto; è di importanza rivoluzionaria, perfino storica. Naturalmente mi sembrava doveroso e anche rispettoso sottolineare una siffatta impostazione, ben sapendo che magari deriva da un'altra impostazione convergente: vale a dire, che tutta l'attività finanziaria definita in sede periferica è sempre da considerarsi giusta e più garante; tutto ciò che invece dovesse derivare da un potere centrale deve essere considerato negativo e assolutamente da travolgere. Certo, da parte dell'opposizione non potrei aspettarmi qualcosa di diverso; e ciò anche da parte della realtà e delle strutture economiche del nostro paese.

Il parere mio è quindi negativo.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Non voglio pronunciarmi sui singoli emendamenti sui quali parlerà anche il Ministro del tesoro che è qui presente, bensì sulle osservazioni di ordine generale del senatore Stefani, il quale preliminarmente ha considerato il problema più ampio dell'autonomia impositiva dei comuni.

Credo che alcuni punti vadano chiariti. Sono sempre stato convinto — se posso ricordare un'opinione ed un indirizzo personale — della necessità che gli enti comunali abbiano una propria area di autonomia impositiva.

Addirittura — mi limito a ricordarlo a testimonianza — nei nostri vecchi progetti, nel Parlamento e fuori, di riforma tributaria, che poi diventò la legge di delegazione con le modifiche che apportò il Parlamento, si attribuiva ai comuni il prelievo del valore aggiunto sul passaggio dal dettagliante al consumatore, e quindi una larga zona di autonomia impositiva anche per quanto riguardava l'accertamento, in quanto in quel progetto l'IVA si limitava al passaggio precedente tra dettagliante e grossista. Adduco questa testimonianza per dire che non solo non c'è nessuna pregiudiziale contraria, ma un orientamento e un indirizzo favorevole.

Il problema riguarda il modo come stabilire l'imposta ed è quello su cui giustamente richiamava l'attenzione il senatore Stefani. È stato dichiarato che la SOCOF, che è venuta fuori nella fretta di legiferare, si sarebbe applicata per un solo anno; questo era lo spirito oltre che la lettera di questa imposta con alcune imperfezioni inevitabili, con alcune duplicazioni e con un certo alleggerimento o svuotamento dell'ILOR e con complicazioni anche per i contribuenti, come stiamo vedendo in questi giorni. Soprattutto sembrava decisivo per il Governo il fatto che era stato dichiarato che era un'imposta annuale che non si sarebbe ripetuta in seguito. In questa legge finanziaria noi siamo stati costretti a reiterare tributi nati come tributi temporanei ma che ormai si ripetevano da alcuni anni; ma per alcuni di essi abbiamo chiesto due anni di tempo per approntare soluzioni definitive

e diverse. Per quanto riguarda la SOCOF tutto il Governo si è trovato d'accordo nel non riproporla e non ci sono state e non ci sono diversità di opinioni. Il problema era e rimane di ricreare una autonomia impositiva con tutte le difficoltà di stabilire se debba essere una autonomia di determinazione di aliquote o anche di determinazione di imponibili; se cioè debba avere maggiore o minore discrezionalità rispetto a quelli che sono gli elementi di riferimento perchè è un atto di accertamento di una obbligazione tributaria dovuta ma che implica evidentemente certe discrezionalità. Ritengo e concordo che questo debba essere ritagliato da qualcosa che già esiste nella finanza pubblica statale oggi e debba essere visto nell'insieme di un prelievo e non come qualcosa che si aggiunge per essere poi ripetuta.

Si presenta anche un problema delicato e difficile che è stato menzionato dal senatore Stefani molto opportunamente e cioè che questa autonomia impositiva sia tale da non richiedere strutture amministrative complesse per i comuni, perchè così come abbiamo abolito la imposta di famiglia che era una sciagurata imposta che non spettava ai comuni, si sono stabilite le imposte comunali sui consumi che venivano deferite addirittura nel loro accertamento, non solo nella riscossione, a degli organi privati esterni, cioè gli appaltatori delle imposte di consumo. Oggi nel ripristinare una autonomia impositiva dei comuni bisognerà, in strettissimo accordo con i comuni, camminando insieme con le loro associazioni e con i comuni stessi che ci esprimono direttamente il loro punto di vista, vedere che non si rendano necessarie pesanti forme di accertamento e di applicazione dei tributi che farebbero aumentare il costo globale per il paese e che farebbero diminuire per i comuni il loro gettito netto. Quindi prendo atto anche di un suggerimento interessante che è nelle dichiarazioni del senatore Stefani e cioè che, mentre il Governo si impegna a cercare e conferma l'impegno di individuare una autonomia impositiva nell'anno 1984 da applicare nel 1985, questo può forse avvenire in due fasi successive e cioè una parte nel 1985 e un'altra nel 1986. Questo sugge-

rimento di eventuale gradualità — quindi non una scelta fatta, ma un suggerimento su qualche cosa da pensare — è valido e io ringrazio vivamente il senatore Stefani che ha suggerito una soluzione, o meglio un tipo di procedura, che può essere molto opportuna. La studieremo nei prossimi mesi e la proporremo nel 1984. Devo dire che nel 1983 era comunque impossibile fare una legge di autonomia finanziaria dei comuni e se penso a quali ritardi e quali fatiche mi sta procurando, per esempio, il decreto-legge sui titoli atipici e su altri aspetti di maggiorazioni di imposte o di eliminazione di erosioni ed evasioni, l'anno prossimo sarà già un grosso impegno per il Governo e per il Parlamento, avendo altri provvedimenti fondamentali da proporre e da approvare, come quello delle esattorie e quello della ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. Comunque posso dire fin d'ora che questo sarà uno dei pilastri del nostro impegno e delle nostre proposte al Parlamento.

Il Governo è quindi contrario a tutti e quattro gli emendamenti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8. 1.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Devo rifarmi a un mio precedente intervento che non deve essere stato seguito molto, evidentemente per colpa mia. Ricordavo che la sostanza di questo emendamento è già stata accolta dal Governo e dalla Commissione durante il recente esame. Su suggerimento delle stesse associazioni interessate alla gestione delle aziende dei trasporti, abbiamo ritenuto di modificare, correggendolo, sempre nello stesso spirito, questo emendamento in modo che il decreto sia annuale ma abbia un respiro triennale. Ciò consentirebbe di aggiornare annualmente il rapporto costi-ricavi e di offrire alle aziende di trasporto una prospettiva un po' più ampia di quella di un decreto che si riferisca solo ai dati di un anno.

NONNE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non accoglie questo emendamento ritenendolo superfluo in quanto abbiamo già introdotto all'articolo 8 una enunciazione simile a quella da lei proposta. Questa discussione è stata già fatta in Commissione, l'emendamento è stato accolto e abbiamo superato il problema con la formulazione dell'articolo 8.

BONAZZI. Questa che proponiamo ora è una correzione all'emendamento da noi proposto e approvato in Commissione. Ci è stata suggerita dalla Federtrasporti e ci sembra più logica.

NONNE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si tratta di un problema di coordinamento verrà preso in considerazione in seguito. Per ora, ritenendo l'emendamento superfluo, lo respingiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. L'emendamento 8.2 investe una questione di merito più impegnativa perchè riguarda l'entità del fondo di esercizio per il settore dei trasporti per il 1984. È necessario, onorevoli colleghi, ricordare che con la legge n. 151 del 1981 il Parlamento approvò la legge quadro per il settore dei trasporti urbani, introducendo alcuni criteri aventi l'obiettivo di offrire alle aziende dei trasporti e al sistema della finanza pubblica locale un meccanismo in grado di riportare ad un equilibrio ragionevole la condizione del trasporto urbano. I criteri di fondo erano costituiti da un lato da un pro-

cesso di adeguamento delle tariffe, attraverso un'analisi differenziata dei costi e dei ricavi possibili nelle singole aziende, nelle singole zone del paese omogenee fra loro e, dall'altro, dalla costituzione di un fondo nazionale dei trasporti che doveva assicurare l'equilibrio dei bilanci delle aziende di trasporto. Veniva in particolare stabilito che il fondo nazionale dei trasporti fosse costituito dai trasferimenti in atto nel 1981 da parte di comuni e province, dai trasferimenti in atto da parte delle regioni, da un contributo dello Stato di 400 miliardi, e che questo fondo fosse incrementato di anno in anno in rapporto alle variazioni del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Nei provvedimenti successivi a questo, del 1981, i criteri previsti sono stati modificati ed è stato attribuito alla legge finanziaria il compito di determinare l'entità del fondo nazionale dei trasporti anno per anno. In particolare, nel 1982 l'ammontare del fondo nazionale dei trasporti venne fissato in 2.900 miliardi, la stessa entità raggiunta nel 1981; era poi stata introdotta una condizione che avrebbe consentito alle aziende di conseguire un incremento del 13 per cento, corrispondente al tasso programmato di inflazione per il 1983. Senonchè le condizioni poste per usufruire di tale incremento per il 1982 non si sono verificate, non per responsabilità delle aziende dei trasporti, ma perchè l'andamento dei costi ha registrato una lievitazione superiore a quella prevista dalla legge. Su questo punto lo stesso Governo, per bocca del Ministro del tesoro, ha convenuto che è necessario modificare le condizioni in base alle quali il fondo nazionale dei trasporti è stato costituito nel 1983, in modo da consentire alle aziende che abbiano applicato i previsti aumenti delle tariffe l'incremento del trasferimento nella misura del 13 per cento, che era stato considerato il tetto entro cui la spesa pubblica avrebbe dovuto contenersi in quell'anno. Il riconoscimento del 13 per cento per il 1983 condiziona la disponibilità per il 1984 che dovrà essere corrispondente all'incremento del 10 per cento e cioè al tasso programmato di inflazione.

È secondo questo criterio che noi, come le associazioni delle aziende e l'associazione dei comuni, abbiamo calcolato l'entità del fondo nazionale trasporti per il 1984, che deve ammontare — per fornire alle aziende che abbiano effettuato gli aumenti previsti dalla legge una disponibilità corrispondente all'incremento del 13 per cento per il 1983 e all'incremento del 10 per cento per il 1984 — a 3.632 miliardi e non 3.446 come il Governo propone.

D'altra parte, abbiamo accertato in sede di Commissione che l'aumento previsto dal Governo è stato calcolato con criteri puramente empirici. Il Governo, almeno fino a qui, non ha contestato che il tasso di incremento dei trasferimenti per il settore dei trasporti debba essere del 13 per cento per il 1983 e del 10 per cento per il 1984; ha semplicemente detto: posso disporre, perchè non li ho distribuiti l'anno scorso, di 400 miliardi e di altri 88 miliardi che mi sono rimasti nel fondo trasporti per il 1982; metto a disposizione questi 488 miliardi da distribuire tra il 1983 e il 1984.

Ma in questo modo si fa un ragionamento che non ha niente a che fare con l'esigenza di garantire la funzionalità di questo servizio e l'equilibrio dei bilanci e si può senz'altro prevedere fin da oggi che con somme come questa nel 1984 le aziende di trasporto dovranno ottenere un ulteriore trasferimento o determinare un tale aumento delle tariffe che farebbe diminuire le entrate.

Altre cose avrò da dire come dichiarazione di voto sull'emendamento successivo; per questo bastano le considerazioni che ho svolto per convincere che è indispensabile per il 1984 garantire la somma di 3.632 miliardi. Voglio aggiungere che è un puro e semplice fumo negli occhi pretendere di nascondere in questo modo disavanzi che siamo sicuri che si verificheranno. Questa è la strada attraverso cui si dà al bilancio dello Stato un valore puramente velleitario, intenzionale...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di lasciar parlare e lasciar ascoltare. Un

provinciale come me ritiene che questo sia un dovere anche a Roma.

Senatore Bonazzi, la prego di continuare.

BONAZZI. Stavo dicendo, e con questo concludo, che si tratta di una pura mascheratura della situazione reale della finanza pubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, alcune delle considerazioni svolte per l'emendamento 8.2 valgono anche per l'emendamento 8.3 che riguarda quella parte dell'articolo 8 che corregge, già per iniziativa del Governo, sia pure in maniera insufficiente, l'entità del fondo trasporti per il 1982. Il ragionamento che è stato fatto, ed accolto anche dal Governo, è che una delle condizioni poste dall'articolo 31 della legge sulla finanza locale dell'anno scorso (e precisamente quella che prescriveva che, per conseguire l'incremento del 13 per cento sul fondo trasporti 1982, anche i costi delle aziende non aumentassero più del 13 per cento) non si è potuta verificare per fatti del tutto estranei alla volontà delle aziende e dei loro amministratori. Ciò è avvenuto in parte per l'applicazione del contratto di lavoro ed in parte per l'aumento dei costi del carburante, della sostituzione e della manutenzione dei mezzi, che hanno segnato un incremento del 16-17 per cento (ed a volte anche di più) rispetto al 1982.

Se si accetta questa valutazione, perchè poi il Governo propone di aumentare il fondo trasporti 1982 da 2.900 a 3.132 miliardi, cioè di 232 miliardi che sono meno del 10

per cento (sono circa il 7-8 per cento) del trasferimento effettuato nel 1982? Se si riconosce che le condizioni che erano state richieste — e che l'anno scorso erano state previste nel 13 per cento (400 miliardi) — erano mal poste e che deve restare solo la condizione che è stata confermata anche qui, cioè dell'aumento delle tariffe, allora, non solo la logica vuole che tutti i 400 miliardi siano assegnati al fondo trasporti 1983, ma le esigenze reali delle aziende presuppongono un incremento del 13 per cento. Questa è la ragione per cui noi chiediamo che il fondo trasporti sia portato da 3.132,5 miliardi a 3.302 miliardi, che sono in sostanza i 400 miliardi in più che già il Governo aveva previsto di erogare per il 1982.

Vorrei a questo proposito allora porre un interrogativo. Se le tre condizioni previste l'anno scorso si fossero verificate, questi 400 miliardi sarebbero stati effettivamente erogati alle aziende: allora, riconosciuto che una delle condizioni è irrealizzabile, perchè si pretende di decurtare l'incremento che era stato assicurato e che corrispondeva alle previsioni della finanza pubblica per il 1983?

L'emendamento 8.3 contiene poi un'altra modifica. Come ho detto, per la corrispondenza dell'incremento del 13 per cento, erano previste, l'anno scorso, condizioni che poi non si sono realizzate, non per volontà delle aziende.

Onorevole Presidente, le motivazioni delle due parti dell'emendamento sono diverse, per cui chiederò che siano votate separatamente e pregherei il Sottosegretario e i colleghi di fare particolare attenzione alla seconda parte. Proprio perchè non si è realizzata una condizione, come dicevo, il Governo ci propone di ribadire qui una delle condizioni che si doveva e si poteva verificare cioè quella dell'aumento delle tariffe. Si deve però tenere conto — e il Governo lo deve sapere — che sei importanti aziende, pur avendo deliberato prima del 15 maggio, non hanno potuto attuare l'aumento deciso perchè si sono verificate delle crisi nei comuni interessati e quindi non si è potuto dar seguito, non per volontà degli

amministratori ma per ragioni di forza maggiore (se anche la crisi politica di un comune può essere considerata a questi effetti come un evento di forza maggiore indipendente dalla volontà dell'ente) all'aumento stabilito. Per questo proponiamo, onorevole Sottosegretario, non di eliminare la condizione dell'aumento delle tariffe, che riteniamo sia giusta e debba essere ribadita, ma di togliere la condizione che l'aumento sia stato attuato non oltre il 15 maggio 1983 — perchè ci sono alcuni casi che le ho ricordato e che penso lei ben conosca in cui l'aumento non è stato realizzato, a causa di crisi che sono intervenute nella vita degli organi comunali che dovevano deliberare — e di sostituirlo con la espressione « già » in modo che nessuna azienda che nel corso dell'anno non abbia attuato gli aumenti tariffari possa godere di questa integrazione.

PRESIDENTE. Il senatore Bonazzi ha chiesto che la votazione sull'emendamento 8.3, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori, avvenga per parti separate.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito. Metto dunque ai voti la prima parte dell'emendamento, cioè le parole: « *Al decimo comma, sostituire la cifra 3.132,5 con l'altra 3.302* ».

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un caso tipico di decisione e di orientamento del Governo che nascono dalla incapacità di dare soluzione

a certi problemi e urtano perfino con le decisioni della Corte costituzionale. Ci si accorge infatti che il disavanzo delle aziende di trasporto tende a riprodursi per la inadeguatezza dei mezzi messi a disposizione delle stesse e si cerca di provvedere in un modo che è del tutto staccato da esigenze di rinnovamento del servizio, di pianificazione e di programmazione del sostegno che l'erario statale deve dare a questi servizi che, necessariamente, sono condotti in disavanzo. Si adottano sistemi che assolutamente non possono essere accettati e, per aggirare le decisioni della Corte costituzionale, si inseriscono almeno due sistemi di copertura: uno dovrebbe essere quello dell'adeguamento tariffario, mentre l'altro dovrebbe essere quello del prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970 per le regioni a statuto ordinario. Ebbene, questa doppia previsione non fa che rivelare un intento di frode nei confronti delle decisioni della Corte costituzionale. Infatti, si è già convinti in partenza (e se non lo si fosse bisognerebbe comunque precisarlo) che l'adeguamento tariffario non è possibile, essendo già state aumentate le tariffe a varie riprese per legge e avendo raggiunto per l'utente livelli di spesa tali da scoraggiare l'uso del mezzo pubblico e da creare ulteriori possibilità di disavanzo dovute alla mancanza di entrate: quando, infatti, le tariffe salgono oltre il limite sotto il quale rimane preferenziale per l'utente l'uso del mezzo pubblico rispetto a quello privato, l'utente si riversa sul mezzo privato, cosicché non si ottiene un incremento delle entrate dell'azienda pubblica.

Perciò l'alternativa proposta dal comma 11 dell'articolo 8 è puramente formale, in quanto lo stesso Governo che la propone si rende conto che ulteriori aumenti tariffari non sono possibili perchè le tariffe sono già state portate al livello massimo compatibile con la scelta che l'utente deve fare a favore del mezzo pubblico rispetto a quello privato. Allora, dato che gli aumenti tariffari non sono possibili, si pensa di effettuare il prelievo dei fondi necessari dalla regione e di effettuare anche questo in due

modi: l'impiego delle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome e il fondo comune per le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In pratica, per le regioni a statuto ordinario si sostituiscono gli incrementi delle entrate proprie con il prelievo dal fondo comune. Le ragioni, nella lunga e diffusa sentenza della Corte costituzionale, che hanno fatto dichiarare incostituzionale la norma prevista per il precedente esercizio sono le stesse che indurrebbero la Corte a dichiarare incostituzionale anche questa norma. Non è certo spostando il prelievo dagli aumenti tariffari al fondo comune che si elimina la lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni che sta alla base della sentenza della Corte.

Il fatto, quindi, è molto grave perchè si tende a fare un *escamotage* che aggira, che inganna addirittura il legislatore che è invitato ad approvare la proposta del Governo. La sentenza della Corte ha stabilito che non si deve ledere l'autonomia della regione e che le entrate proprie della regione non possono avere una destinazione cogente imposta dalla legge della Repubblica; le destinazioni devono essere lasciate alla decisione della regione. Allora si toglie questa imputazione impropria — perchè destinare le entrate ad una spesa è anche un provvedimento improprio dal punto di vista tecnico-contabile — e la si sostituisce con l'impiego del fondo comune. Ma anche questo fondo, pur essendo un trasferimento da parte dello Stato, ha le sue ragioni di autonomia; anzi, è nato proprio come fondo comune perchè è destinato alle regioni in quanto esse hanno libertà di destinazione per tutte le esigenze e per tutti i compiti che a loro sono assegnati dall'articolo 117 della Costituzione e per gli altri compiti che sono assegnati a loro da fonti diverse.

È da lamentare che l'autonomia delle regioni sia in generale lesa dal fatto che si stanno realizzando forme di amministrazio-

ne integrata alle quali si giunge attraverso l'affidamento alle regioni di fondi con scopi specifici. Ormai la finanza regionale è nella maggior parte costituita da fondi specifici disposti per compiti specifici e questa è una lesione generale dell'autonomia della regione e comunque una limitazione di essa; sopravvive solo, oltre ai fondi di scopo, il fondo comune di cui all'articolo 8: almeno quello deve essere lasciato libero alle destinazioni della regione perchè rappresenta l'ultimo « spalto » di autonomia della regione. E invece no: adesso, su quello una norma cogente della legislazione della Repubblica dovrebbe imporre una spesa, cioè la copertura dei disavanzi relativi ai trasporti. Tale lesione non viene esclusa nè ridotta dal fatto che questa misura sia alternativa agli aumenti tariffari approvati dai comuni, dal momento che tali aumenti, data la lettera di questa legge, non possono essere imposti ai comuni, ma devono essere trattati con la regione. In ultima analisi, la regione sarà da questo ultimo comma 11 dell'articolo 8 in esame costretta ad impiegare i fondi di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970, cioè il fondo comune, per questo scopo. L'incostituzionalità di questa disposizione è palese e offende una sentenza appena pubblicata della Corte costituzionale che invece il Parlamento dovrebbe tendere ad applicare — è questo il suo compito — innovando la legislazione.

Per questi motivi ritengo che si debba insistere per la soppressione dell'undicesimo comma dell'articolo 8, e richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che altrimenti la sua permanenza necessariamente comporterebbe un nuovo giudizio costituzionale e comunque un'offesa all'equilibrio fra le istituzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti delle Camere di commercio, delle Aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di Regioni, Comuni e Province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1984. Per il 1984 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1983 maggiorata del 10 per cento.

Per l'anno 1984 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1983 aumentate del 10 per cento.

Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1984 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Per l'anno 1984 alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi del quarto comma dell'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del 10 per cento.

Alle Regioni a statuto ordinario e alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1984, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 28 del predetto decreto-legge, aumentate del 10 per cento.

Per l'anno 1984 alle Camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del 10 per cento.

Le somme spettanti alle Camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

L'aumento fino al 100 per cento del diritto annuale istituito con l'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 51, previsto dall'articolo 29, terzo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ove non disposto integralmente entro il 1983, può essere deliberato dalle Giunte camerali a decorrere dal 1984.

Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi, è aumentato per il 1984, con deliberazione delle Giunte camerali, fino ad un massimo del 10 per cento della misura stabilita per il 1983 e per le rimanenti ditte fino ad un massimo del 100 per cento.

Restano invariate le tariffe dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni.

La tabella dei diritti di segreteria è integrata dalla voce seguente:

Elenchi dei nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali che comportano particolare elaborazione da parte del sistema informativo centrale:

da uno a cinque nominativi L. 3.000
per ogni nominativo in più L. 300

Gli atti posti in essere successivamente al 1° ottobre 1984 che, ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 256, devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata, non sono pubblicati integralmente nei fascicoli regionali, bensì il loro deposito presso il registro delle imprese e le indicazioni per la loro reperibilità presso le singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura saranno menzionati nel Bollettino nazionale. Fanno eccezione i bilanci, la cui pubblicazione continuerà ad essere disciplinata dalle norme in vigore, e le offerte di opzione da pubblicarsi integralmente nel Bollettino nazionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, detterà norme per l'attuazione di tale disciplina, con particolare riguardo alla archiviazione e reperibilità degli atti presso le Camere di commercio.

PRESIDENTE. Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto per enunciare le ragioni per le quali ritengo non sia giusto e opportuno approvare l'articolo 9 — e in particolar modo il suo terzo comma — corrispondente, nel testo della Commissione, all'articolo 13 del testo del Governo.

Se si approva la formulazione dell'articolo 9, comma terzo, si proroga per l'ulteriore anno 1984 il regime di provvisorietà nei rapporti tra Stato e regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale. Questo significa che si pone la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale in una condizione di *deminutio*, posto che l'aumento del 10 per cento previsto rispetto al 1983 è addirittura inferiore al tasso programmato di inflazione, il che comporta, anno dopo anno, in conseguenza dell'entrata in vigore della riforma tributaria, un danno per le risorse finanziarie della regione, la quale oggi si trova, tra l'altro, in uno stato di grave crisi economica.

In relazione a ciò ed al fatto che essa è collocata ai confini della Repubblica ci dovrebbe essere una particolare sensibilità politica delle forze di Governo e di maggioranza e la regione dovrebbe essere posta, con introiti maggiori conseguenti ad una regolazione definitiva dei rapporti, in grado di impostare per lo meno, se non di affrontare totalmente, i gravissimi problemi di crisi che investono parte estesa del suo territorio regionale, segnatamente Trieste, Monfalcone e Gorizia. L'approvazione di questo comma tra l'altro, e mi avvio alla conclusione, illumina di luce non dico sinistra ma ambigua, la posizione che qualche ora fa il Governo aveva assunto in merito all'ordine del giorno che avevamo presentato. Se ricordate bene, colleghi, il Governo aveva detto di essere disposto ad accogliere come raccomandazione il nostro ordine del giorno; orbene nella misura in cui qui si proroga per un altro anno il regime provvisorio è evidente che quella raccomandazione era priva di contenuto né

si potrebbe sostenere che, nel corso del 1983 o del 1984, si andrà ad approvare una legge che riformi in modo definitivo questi rapporti finanziari, posto che, da quel che sembra di capire leggendo i documenti finanziari, non è previsto, nel fondo speciale di finanziamento per i provvedimenti legislativi in corso, uno stanziamento in relazione ad una possibile legge di questo genere. Per cui, concludendo, ci troviamo di fronte ad un vincolo che la legge delega di riforma tributaria ha imposto al legislatore dello Stato e ad una, anno dopo anno, continua elusione di quel vincolo normativo. Se elusione è nella sostanza violazione, ci troviamo addirittura di fronte ad una violazione di vincolo normativo da parte del Governo della Repubblica e se consideriamo che le norme ordinarie previste dalla legge-delega di riforma tributaria in riferimento a questo oggetto hanno natura non di norma ordinaria ma di norma ordinaria rinforzata, posto che c'è bisogno di intesa con la regione, e sono necessaria attuazione di una legge costituzionale — posto che lo Statuto speciale è legge costituzionale — la gravità politica di questa situazione ritengo emerga in tutta la sua chiarezza. Sarebbe opportuno che il Governo dicesse una parola chiara, per lo meno in prospettiva, in relazione a questo problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

E approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari